	<h2 style="text-align: center;">D2.2.3 – Linea di Azione 2</h2> <p style="text-align: center;">D2.2.3 Prototipo di una tassonomia-ontologica delle attività dell'UPP</p>
---	--

Storia del documento

Versione	Data	Autore	Partner	Descrizione
1.0	07/03/2023	Monica Palmirani	UNIBO	Draft di indice
2.0	04/04/2023	Tutte le unità	UNITN, UNITS, UNICAM, UNIUR, UNIVE	Specifiche ontologie
3.0	04/04/2023	Tutte le unità	UNITN, UNITS, UNICAM, UNIUR, UNIVE	Specifiche ontologie
4.0	23/05/2023	Tutte le unità	UNITN, UNITS, UNICAM, UNIUR, UNIVE	Specifiche ontologie
5.0	31/07/2023	Tutte le unità	UNITN, UNITS, UNICAM, UNIUR, UNIVE	Specifiche ontologie
6.0	21/08/2023	Monica Palmirani	UNIBO	Revisione finale

Indice

1	Perché è importante l'ontologia giuridica	3
2	Metodologia MeLOn.....	3
3	Le ontologie giuridiche in UNI4JUSTICE.....	7
3.1	Ontologie descrittive	7
3.1.1	UNITN - Ontologie e Tassonomie riguardanti gli agenti del processo – civile e penale....	7
3.1.2	UNIVE – Tassonomia linguistica delle frasi ricorrenti nelle sentenze civili	72
3.1.3	UNITS –Ruoli nel penale e nel civile.....	89
3.1.4	UNIUR- UNICAM – eventi processuali civili di I e II grado	97
3.2	Ontologie linguistiche	135
3.3	Ontologie di dominio	135
3.3.1	Ontologie di supporto al legal design	135
3.3.2	Ontologie di supporto ai modelli AI	135
3.3.3	Ontologie di supporto ai modelli organizzativi	141
	Pubblicazioni scientifiche.....	141
	Allegato I – Glossario a cura dell'Università di Camerino	142

1 Perché è importante l'ontologia giuridica

Nell'era dell'intelligenza artificiale non-simbolica e generativa (e.g., LLM, ChatGPT, Bard), il valore della semantica acquista un ruolo fondamentale per mitigare problemi di lacune di spiegabilità, allucinazione, certezza delle fonti, provenienza dei risultati. Per questo motivo sempre più si parla di neuro-symbolic AI dove diverse tecniche provenienti dal Semantic Web si intersecano con il Deep Learning. In UNI4JUSTICE abbiamo usato le ontologie giuridiche in tre modi diversi:

1. Come metodologia per analizzare in modo formale le relazioni fra concetti giuridici complessi e quindi semplificarli senza ridurne la semantica (e.g., nei prototipi di Legal Design);
2. Come strumento di semplificazione di una realtà complessa che doveva essere codificata e formalizzata per gli strumenti di NLP (natural language processing);
3. Come risorsa linguistica semantica di input per i modelli di AI.

Questo deliverable vuole dare conto delle molte attività svolte nell'ambito delle tassonomie e ontologie, iniziando anche a creare un glossario comune a beneficio della comprensione reciproca dei molti assegnisti e borsisti provenienti da aree di competenza diverse. Il Glossario è in allegato I.

2 Metodologia MeLON

Nel tempo l'unità di ricerca di UNIBO coordinata dalla prof.ssa Monica Palmirani ha sviluppato una metodologia per costruire ontologie giuridiche e quindi analizzare, catturare e poi formalizzare e rappresentare la conoscenza giuridica degli esperti di dominio. MeLON (METHODOLOGY for building LEGAL ONTOLOGY) nasce proprio dall'esigenza interdisciplinare di adottare metodi formali quali le ontologie informatiche per definire concetti semantici di natura giuridica da rendere machine-readable e per integrare i modelli di AI.

La metodologia consta di 12 passi.

1. DESCRIVERE L'OBIETTIVO DELL'ONTOLOGIA

Descrivi l'obiettivo dell'ontologia in una pagina con le domande di ricerca che l'ontologia intende affrontare. Seleziona due o tre casi d'uso. Descrivere i casi d'uso in dettaglio (storytelling). Questo significa definire le così dette "Ontology competency questions".

1. Quale problema vogliamo risolvere?
2. A chi deve servire?
3. Ci sono condizioni particolari da rispettare?
4. Quando è utile questa ontologia?
5. Risolve i problemi posti?
6. In che misura li risolve e come?
7. Etc.

2. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE

Definire alcuni parametri/indicatori per valutare l'ontologia in accordo con l'obiettivo.

i) coerenza: gli assiomi dell'ontologia non possono creare incoerenze o contraddizioni;

ii) completezza: il dominio è adeguatamente coperto dall'ontologia e i concetti principali sono inclusi;

iii) efficienza: l'ontologia è tecnicamente valida, concisa e il ragionamento è calcolabile in tempi ragionevoli e si basa su modelli;

iv) efficacia: l'ontologia copre le domande più importanti sul dominio e gli utenti finali la trovano utile per risolvere situazioni applicative;

v) usabilità: gli utenti finali trovano l'ontologia chiara, comprensibile, facile da usare, vicina alla principale terminologia utilizzata all'interno della comunità, auto-spiegata.

vi) accordo: il grado di accordo e di accettazione dell'ontologia nella comunità degli esperti giuridici.

3. STATO DELL'ARTE – ONTOLOGIA

Verificare lo stato dell'arte.

Controlla se esiste qualche ontologia che può aiutarti o che può essere estesa.

Controlla se esiste qualche ontologia che può essere collegata al tuo lavoro.

4. ELENCARE TUTTA LA TERMINOLOGIA RILEVANTE E PRODURRE UN GLOSSARIO

Utilizzare un insieme di norme, documenti legislativi, giurisprudenza, per individuare la terminologia giuridica specifica rilevante per il dominio.

Produrre un glossario:

Term	Definition by legal source	Link to normative/legal source	Normalized Definition

5. Utilizzare le seguenti tabelle per modellare la base di conoscenza di un dominio legale

5.1 Tabelle dei concetti

Explicit Concept	Definition by legal source	Normalized Definition	Equivalent to	Sub class of	Disjoint with	Link to normative/legal source

5.2 Proprietà dell'oggetto

Property Name	Normalized Definition	Domain	Range	Equivalent to	Sub property of	Disjoint with	Inverse property	Characteristics	Super property or

									Parent
								Symmetric Asymmetric Transitive Etc. DisjointObjectProperties	

5.3 Proprietà dei dati

Property name	Normalized Definition	Domain	Range	Equivalent to	Sub property of	Disjoint with	Characteristic

5.4 Restrizione ontologica (assiomi)

5.4.1 Limitazione della proprietà dell'oggetto (solo utilizzando alcuni strumenti per il controllo della coerenza giuridica)

Concept name	Equivalent to	Subclass of	Restricted property	Restriction Filler	Restriction type	Formulas
					Some(Existential), only (universal), min (cardinality), Exact cardinality, and max cardinality.	

5.4.2 Restrizione della proprietà dei dati (solo utilizzando alcuni strumenti per verificare la coerenza giuridica)

Concept name	Equivalent to	Subclass of	Restricted property	Restriction Filler	Restriction type	Formulas
					Some(Existential), only (universal), min (cardinality), Exact cardinality,	

					and max cardinality.	
--	--	--	--	--	----------------------	--

6. MODELLAZIONE UML

yED[1] +Grafoo[2]

[1] <http://www.essepuntato.it/graffoo/>

[2] <http://www.yworks.com/en/products/yfiles/yed/>

7. MODELLAZIONE di OWL

Utilizza l'editor XML.

8. TEST

Metti alla prova la tua ontologia con i tuoi casi d'uso.

Prova con alcuni esperti della community.

Prova con alcuni utenti finali.

Prova con query SPARQL

9. RAFFINARE e OTTIMIZZARE

Perfezionare l'ontologia con gli input dalla fase di test.

10. VALUTARE

Utilizzando gli indicatori del punto 2, valutare l'ontologia

Usare il metodo OntoClean

11. PUBBLICARE e DOCUMENTARE (usare LOD)

Pubblica l'ontologia e collegala con altre ontologie.

Documentare l'ontologia con LOD

<http://www.essepuntato.it/lode>

12. RACCOGLI FEEDBACK ALLA COMUNITÀ

La costruzione del consenso nella comunità giuridica è molto importante.

RIFERIMENTI

<http://speroni.web.cs.unibo.it/publications/samod.pdf>

3 Le ontologie giuridiche in UNI4JUSTICE

Le ontologie giuridiche sono state utilizzate in UNI4JUSTICE in diversi contesti.

3.1 Ontologie descrittive

Queste ontologie di alto livello ci sono servite per modellare i ruoli, gli agenti, le azioni, gli eventi nel contesto del processo civile e penale nei vari gradi di giudizio.

Le diverse unità di progetto hanno modellato le seguenti ontologie.

3.1.1 UNITN - Ontologie e Tassonomie riguardanti gli agenti del processo – civile e penale

3.1.1.1 Agenti civile

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Attore	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
attrice	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
attori	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente	

	Soggetti che propongono una domanda	Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
parte attrice	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
parte attorea	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
ricorrente	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
ricorrenti	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
controricorrente	Attore Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
controricorrenti	Attore Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
istante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
istanti	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	

parte istante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
curatore	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio Ausiliario del giudicante	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
curatore fallimentare	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio Ausiliario del giudicante	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
curatela	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio Ausiliario del giudicante	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
curatela fallimentare	Attore	Domanda al convenuto	

	<p>soggetto che introduce il giudizio</p> <p>Convenuto/soggetto evocato in giudizio</p> <p>Ausiliario del giudicante</p>	<p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
creditore procedente	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
creditrice procedente	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
creditori procedenti	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
creditrici procedenti	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p>	

		Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
creditore pignorante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
creditori pignoranti	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
assegnatario	Attore soggetto che introduce il giudizio Interveniente	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
creditore assegnatario	Attore soggetto che introduce il giudizio Interveniente	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
sequestrante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
intimante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
richiedente	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
ingiungente	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	

appellante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
appellanti	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
opponente	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
impugnante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Litisconsorte	Attore	Domanda al convenuto	

	<p>soggetto che introduce il giudizio</p> <p>Convenuto/soggetto evocato in giudizio</p>	<p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
Litisconsorte necessario	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p> <p>Convenuto/soggetto evocato in giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
Litisconsorte pretermesso	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p> <p>Convenuto/soggetto evocato in giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
Notificante	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
opponenti	<p>Attore</p> <p>soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda al convenuto</p> <p>Domanda all'interveniente</p>	

	Soggetti che propongono una domanda	Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Attori oppONENTI	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Attrice opponente	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Attore opponente	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
ATTORE-RICORRENTE	Attore soggetto che introduce il giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
Pubblico ministero	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
P.M.	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Rappresentato	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio Interveniente	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Sostituto	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	

Sostituito	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Sostituto processuale	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Creditore surrogante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Legittimato attivo	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Querelante	Attore	Domanda al convenuto	

	soggetto che introduce il giudizio	Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Ricusante	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Compromittenti	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Rinunciante	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Comparente	Attore soggetto che introduce il giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente	

	Convenuto/soggetto evocato in giudizio	Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Comparso	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Comparsa	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Assente	Attore soggetto che introduce il giudizio Convenuto/soggetto evocato in giudizio	Domanda al convenuto Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
convenuto	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
convenuta	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
convenute	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
convenuti	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuto contumace	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuta contumace	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente	

		Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Contumace	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Contumaci	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuto non costituito	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuta non costituita	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuti non costituiti	Convenuto	Domanda all' attore	

	soggetto evocato in giudizio	Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Controparte	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Intimato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Intimati	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
resistente	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
resistenti	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Resistente non costituito	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Resistenti non costituiti	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
parte convenuta	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitore esecutato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente	

		Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitrice esecutata	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitori esecutati	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitrici eseguite	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitore espropriato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitore pignorato	Convenuto	Domanda all' attore	

	soggetto evocato in giudizio	Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
terzo pignorato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
terzo espropriato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitore assegnato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitor debitoris	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
terzo debitore	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
aggiudicatario	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
terzo aggiudicatario	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
ingiunto	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
debitore ingiunto	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente	

		Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
appellato	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
appellata	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
appellati	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
opposto	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Chiamato	Convenuto	Domanda all' attore	

	<p>soggetto evocato in giudizio</p> <p>Soggetti che propongono una domanda</p>	<p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
Terzo chiamato	<p>Convenuto</p> <p>soggetto evocato in giudizio</p> <p>Soggetti che propongono una domanda</p>	<p>Domanda all'attore</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
Terza chiamata	<p>Convenuto</p> <p>soggetto evocato in giudizio</p> <p>Soggetti che propongono una domanda</p>	<p>Domanda all'attore</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
terzi chiamati	<p>Convenuto</p> <p>soggetto evocato in giudizio</p> <p>Soggetti che propongono una domanda</p>	<p>Domanda all'attore</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p> <p>È giudicato da giudicante</p>	
Notificato	<p>Convenuto</p> <p>soggetto evocato in giudizio</p> <p>Attore/soggetto che introduce il giudizio</p>	<p>Domanda all'attore</p> <p>Domanda all'interveniente</p> <p>Deduce fonte di prova</p> <p>Nomina consulente</p>	

		È giudicato da giudicante	
opposto	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
opposta	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Opposto contumace	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
opposta contumace	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuta opposta	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all'attore Domanda all'interveniente	

	Soggetti che propongono una domanda	Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuto opposto	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Convenuti opposti	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
CONVENUTO-RESISTENTE	Convenuto soggetto evocato in giudizio Soggetti che propongono una domanda	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Legittimato passivo	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Citato	Convenuto	Domanda all' attore	

	soggetto evocato in giudizio	Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Contraddittore	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Contraddittori	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Controinteressati	Convenuto soggetto evocato in giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente È giudicato da giudicante	
Eccipiente	Convenuto soggetto evocato in giudizio Attore/soggetto che introduce il giudizio	Domanda all' attore Domanda all' interveniente Deduce fonte di prova Nomina consulente	

		È giudicato da giudicante	
creditore non titolato	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
creditore interveniente	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
creditori intervenienti	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
Appellante incidentale	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terzo	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto	

		Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terza	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terzi	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terzo interveniente	Interveniente Soggetto che propone una domanda	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terza interveniente	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terzi intervenienti	Interveniente	Domanda all'attore	

		Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terzo intervenore	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
terzo interveniente adesivo	Interveniente	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
intervenuto	Interveniente Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
intervenuta	Interveniente Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova	

		È giudicato da giudicante	
intervenuti	Interveniente Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
interventore	Interveniente Soggetti che propongono una domanda	Domanda all'attore Domanda al convenuto Nomina consulente Deduce fonti di prova È giudicato da giudicante	
C.T.U.	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
custode	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
custode giudiziario	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
consulente tecnico d'ufficio	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Perito	Ausiliario Ausiliario del giudicante Ausiliario di parte	È nominato dal giudicante	

Stimatore	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Esperto	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
OCC	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Commissario	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Commissario liquidatore	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Commissario giudiziale	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Liquidatore	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Cancelleria	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Cancelliere	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Ufficiale giudiziario	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Delegato	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	

Delegato alla vendita	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Professionista delegato	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Commissionario	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Curatore speciale	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Esperto (negoziatore della crisi di impresa)	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Esperta negoziatrice della crisi di impresa	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Esperte negoziatrici della crisi di impresa	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Esperti negoziatori della crisi di impresa	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Traduttore	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Traduttrice	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Traduttori	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	

Traduttrici	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Ausiliario	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
Ausiliari	Ausiliario Ausiliario del giudicante	È nominato dal giudicante	
C.T.P.	Consulente Ausiliario di parte	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
consulente tecnico di parte	Consulente Ausiliario di parte	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Attestatore	Consulente Ausiliario di parte	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Procuratore	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente	

		È ricevuto dal giudicante	
Rappresentante	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Difensore	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avvocato	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avvocata	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avvocatessa	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente	

		È ricevuto dal giudicante	
Avvocate	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall'attore È nominato dal convenuto È nominato dall'interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avvocatesse	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall'attore È nominato dal convenuto È nominato dall'interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avv.to	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall'attore È nominato dal convenuto È nominato dall'interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avv.ta	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall'attore È nominato dal convenuto È nominato dall'interveniente È ricevuto dal giudicante	
Avv.ti	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall'attore È nominato dal convenuto È nominato dall'interveniente	

		È ricevuto dal giudicante	
Avv.te	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Domiciliatario	Consulente Rappresentanti delle parti	È nominato dall' attore È nominato dal convenuto È nominato dall' interveniente È ricevuto dal giudicante	
Testimone	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall' attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall' interveniente È ricevuta dal giudicante	
Teste	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall' attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall' interveniente È ricevuta dal giudicante	
Testimonio	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall' attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall' interveniente	

		È ricevuta dal giudicante	
Interrogato	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall'attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall'interveniente È ricevuta dal giudicante	
Deferente	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall'attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall'interveniente È ricevuta dal giudicante	
Deferito	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall'attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall'interveniente È ricevuta dal giudicante	
Riferito	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall'attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall'interveniente È ricevuta dal giudicante	
Giurante	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall'attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall'interveniente	

		È ricevuta dal giudicante	
Confitente	Fonte di prova Soggetti che rendono dichiarazioni probatorie	È dedotta dall'attore È dedotta dal convenuto È dedotta dall'interveniente È ricevuta dal giudicante	




Figura 1 – Ontologia degli agenti-ruoli nel civile nel primo grado.




Figura 2 – Ontologia degli agenti-ruoli nel civile nell'appello.

3.1.1.2 Agenti nel penale

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Indagato	INDAGATO Soggetto sottoposto a indagini	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	<p>I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.)</p> <p>L'indagato assume la veste di imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero</p>
Indagata	INDAGATO Soggetto sottoposto a indagini	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	<p>I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.)</p> <p>L'indagato assume la veste di imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero</p>

Indagati	<p>INDAGATO</p> <p>Soggetti sottoposti a indagini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	<p>I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.)</p> <p>L'indagato assume la veste di imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero</p>
imputato	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetto sottoposto a processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

imputata	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetto sottoposto a processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	
imputati	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetti sottoposti a processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

Co-imputato	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Giudicato nell'ambito del medesimo procedimento
Co-imputata	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Giudicato nell'ambito del medesimo procedimento

Co-imputati	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Giudicato nell'ambito del medesimo procedimento
imputato in procedimento connesso	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente
imputata in procedimento connesso	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente
imputati in procedimento connesso	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente
imputato in procedimento collegato	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente

imputata in procedimento collegato	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente
imputati in procedimento collegato	IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	Nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente
Prevenuto	IMPUTATO Soggetto sottoposto a processo	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

Prevenuti	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetti sottoposti a processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	
Accusato	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetto sottoposto a procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

Accusata	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetto sottoposto a procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	
Accusati	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetti sottoposti a procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

Indiziato	<p>INDAGATO</p> <p>Soggetto sottoposto a procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	<p>I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.)</p> <p>L'indagato assume la veste di imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero</p>
Indiziata	<p>INDAGATO</p> <p>Soggetto sottoposto a procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	<p>I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.)</p> <p>L'indagato assume la veste di imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero</p>

Indiziati	<p>INDAGATO</p> <p>Soggetti sottoposti a procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	<p>I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.)</p> <p>L'indagato assume la veste di imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero</p>
Latitante	<p>IMPUTATO</p> <p>Soggetto sottoposto a procedimento / processo che si sottrae all'arresto, alla misura cautelare o all'esecuzione della pena</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

Pubblico ministero	PUBBLICO MINISTERO Autorità giudiziaria che nel processo svolge il ruolo d'accusa	<ul style="list-style-type: none"> - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova 	
Persona offesa	PERSONA OFFESA Titolare del bene giuridico offeso dal reato Soggetto del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
persone offese	PERSONA OFFESA Titolari del bene giuridico offeso dal reato Soggetto del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
danneggiato	DANNEGGIATO Soggetto danneggiato dal reato		
danneggiata	DANNEGGIATO Soggetto danneggiato dal reato		
danneggiati	DANNEGGIATO Soggetti danneggiati dal reato		

parte civile	<p>PARTE CIVILE</p> <p>Danneggiato dal reato che ha esercitato l'azione civile nel processo penale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - assume il ruolo di Testimone - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
parti civili	<p>PARTE CIVILE</p> <p>Danneggiati dal reato che hanno esercitato l'azione civile nel processo penale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - assume il ruolo di Testimone - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	

responsabile civile	<p>RESPONSABILE CIVILE</p> <p>Persona obbligata a risarcire il danno cagionato da colui che ha commesso il reato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
responsabili civili	<p>RESPONSABILE CIVILE</p> <p>Persona obbligata a risarcire il danno cagionato da colui che ha commesso il reato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	

civilmente obbligato per la pena pecuniaria	<p>CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA</p> <p>Persona fisica o giuridica (ad esclusione degli enti territoriali) cui spetta l'obbligo di pagare la pena pecuniaria (multa o ammenda), in caso di insolvenza del condannato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
civilmente obbligata per la pena pecuniaria	<p>CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA</p> <p>Persona fisica o giuridica (ad esclusione degli enti territoriali) cui spetta l'obbligo di pagare la pena pecuniaria (multa o ammenda), in caso di insolvenza del condannato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	

civilmente obbligati per la pena pecuniaria	<p>CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA</p> <p>Persona fisica o giuridica (ad esclusione degli enti territoriali) cui spetta l'obbligo di pagare la pena pecuniaria (multa o ammenda), in caso di insolvibilità del condannato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Parte Eventuale; - subClass of Parte; - domanda al Giudice; - presenta Fonte di Prova; - subClass of Parte Privata; - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
Reo	<p>IMPUTATO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	

Rea	IMPUTATO	<ul style="list-style-type: none"> - domanda al Giudice - presenta Fonte di Prova - subClass of Parte Privata - SubClassof Parte necessaria - SubClassof Parte - subClass of/ assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistito dal Difensore 	
teste	TESTIMONE Soggetto che rende dichiarazioni probatorie	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice 	
testi	TESTIMONE Soggetto che rendono dichiarazioni probatorie	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice 	
testimone	TESTIMONE Soggetto che rendono dichiarazioni probatorie	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice 	
testimoni	TESTIMONE	<ul style="list-style-type: none"> - subClass of Fonte Di Prova - è presentata 	

	Soggetto che rendono dichiarazioni probatorie	dalla Parte - è valutata dal Giudice	
Consulente tecnico	CONSULENTE TECNICO Esperto nominato dalle parti	- subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice	
Consulenti tecnici	CONSULENTE TECNICO Esperto nominato dalle parti	- subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice	
Perito	PERITO Esperto nominato dal giudice	- subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice	
Periti	PERITO Esperto nominato dal giudice	- subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice	
Collegio peritale	PERITO Esperto nominato dal giudice	- subClass of Fonte Di Prova - è presentata dalla Parte - è valutata dal Giudice	
interprete	INTERPRETE	è nominato	

	Soggetto terzo che assiste l'imputato e la persona offesa che non conoscono la lingua italiana	dall'autorità giudiziaria	
interpreti	INTERPRETE Soggetto terzo che assiste l'imputato e la persona offesa che non conoscono la lingua italiana	è nominato dall'autorità giudiziaria	
ricorrente	RICORRENTE Soggetto che ha proposto ricorso per Cassazione / davanti al giudice di pace / davanti al giudice dell'esecuzione		
ricorrenti	RICORRENTE Soggetti che hanno proposto ricorso per Cassazione / davanti al giudice di pace / davanti al giudice dell'esecuzione		
impugnante	APPELLANTE Soggetto che ha proposto impugnazione	<ul style="list-style-type: none"> - propone appello - presenta Fonti di prova 	
impugnanti	APPELLANTE	<ul style="list-style-type: none"> - propone appello - presenta Fonti di 	

	Soggetti che hanno proposto impugnazione	prova	
appellante	APPELLANTE Soggetto che ha proposto appello	<ul style="list-style-type: none"> - propone appello - presenta Fonti di prova 	
appellanti	APPELLANTE Soggetto che ha proposto appello	<ul style="list-style-type: none"> - propone appello - presenta Fonti di prova 	
opponente	OPPONENTE Soggetto che ha proposto opposizione		
opponenti	OPPONENTE Soggetti che hanno proposto opposizione		
Arrestato	ARRESTATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
arrestata	ARRESTATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
arrestati	ARRESTATO		

	Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
arrestate	ARRESTATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
fermato	FERMATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
fermata	FERMATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
fermati	FERMATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		

fermate	FERMATO Soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale (misura pre-cautelare)		
querelante	QUERELANTE Persona offesa dal reato che ha proposto querela	<ul style="list-style-type: none"> - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
querelanti	QUERELANTE Persona offesa dal reato che ha proposto querela	<ul style="list-style-type: none"> - assume il ruolo di Fonte di Prova - è assistita dal Difensore 	
difensore	DIFENSORE Professionista che rappresenta le parti nel processo	<p>assiste</p> <p>Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa</p>	
difensori	DIFENSORE Professionista che rappresenta le parti nel processo	<p>assiste</p> <p>Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria,</p>	

		Persona offesa	
Difensore di fiducia	DIFENSORE Professionista, di nomina fiduciaria, che rappresenta le parti nel processo	assiste Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa	
Difensori di fiducia	DIFENSORE Professionista, di nomina fiduciaria, che rappresenta le parti nel processo	<ul style="list-style-type: none"> - assiste Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa - SubClassof Difensore 	
Difensore d'ufficio	DIFENSORE Professionista che rappresenta l'imputato il quale non abbia nominato o sia rimasto privo del difensore di fiducia	<ul style="list-style-type: none"> - assiste Imputato - SubClassof Difensore 	
Difensori d'ufficio	DIFENSORE	<ul style="list-style-type: none"> - assiste Imputato - SubClassof 	

	Professionista che rappresenta l'imputato il quale non abbia nominato o sia rimasto privo del difensore di fiducia	Difensore	
avvocato	DIFENSORE Professionista che rappresenta le parti nel processo	assiste Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa	
avvocatessa	DIFENSORE Professionista che rappresenta le parti nel processo	assiste Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa	
avvocati	DIFENSORE Professionista che rappresenta le parti nel processo	assiste Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa	

avvocatesse	DIFENSORE Professionista che rappresenta le parti nel processo	assiste Imputato, Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa	
Giudice	GIUDICE Autorità incaricata di accertare la responsabilità penale del soggetto sottoposto a processo	<ul style="list-style-type: none"> - decide sulle domande delle parti - si avvale di Ausiliario - valuta Fonte Di Prova 	
Giudici	GIUDICE Autorità incaricata di accertare la responsabilità penale del soggetto sottoposto a processo	<ul style="list-style-type: none"> - decide sulle domande delle parti - si avvale di Ausiliario - valuta Fonte Di Prova 	
ausiliario	AUSILIARIO Soggetto che coadiuva l'autorità giudiziaria	se ne avvale il Giudice	
ausiliari	AUSILIARIO Soggetto che coadiuva l'autorità giudiziaria	se ne avvale il Giudice	
cancelliere	AUSILIARIO	se ne avvale il Giudice	

	Soggetto del procedimento ausiliario del giudice		
cancellieri	AUSILIARIO Soggetto del procedimento ausiliario del giudice	se ne avvale il Giudice	
Appellante	APPELLANTE	Propone appello	
Appellanti	APPELLANTE	Propone appello	
Parte	PARTE	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda al giudice - Presenta Fonti di prova - È assistita dal difensore 	
Parti	PARTE	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda al giudice - Presenta Fonti di prova - È assistita dal difensore 	
Parte necessaria	PARTE Pubblico ministero e imputato	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda al giudice - Presenta Fonti di prova - È assistita dal difensore 	
Parti necessarie	PARTE Pubblico ministero e imputato	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda al giudice - Presenta Fonti di prova - È assistita dal difensore 	
Parte eventuale	PARTE	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda al giudice 	

	Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> - Presenta Fonti di prova - È assistita dal difensore 	
Parti eventuali	PARTE Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda al giudice - Presenta Fonti di prova - È assistita dal difensore 	




Figura 3 – Ontologia degli agenti-ruoli nel penale nel primo grado.




Figura 4 – Ontologia degli agenti-ruoli nel penale nell'appello.

3.1.2 UNIVE – Tassonomia linguistica delle frasi ricorrenti nelle sentenze civili

Frasi di rito civile

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	Formula di intestazione		intestazione
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA	Giudicante:		intestazione

SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice	Il giudice e la sua composizione		
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:	Provvedimento: il provvedimento emesso dell'autorità giudiziaria		intestazione
IL TRIBUNALE DI ANCONA Sezione Specializzata Imprese In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici _____	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
Il Tribunale, nelle persone di: - dr. _____ Presidente rel. - dr. _____ Giudice - dr. _____ Giudice riunito in camera di consiglio	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
TRIBUNALE DI VENEZIA Il Giudice, dr. - -----, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione

di assistenza obbligatorie			
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa _____	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZ. FALLIMENTARE	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
IL TRIBUNALE DI TRENTO sezione controversie agrarie - riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
IL TRIBUNALE DI PESCARA SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
TRIBUNALE DI PISTOIA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI Parte procedente: Debitore esecutato: Il giudice dell'esecuzione,	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Internazionale	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione

e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea			
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI	Giudicante: Il giudice e la sua composizione		

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:			
all'esito dell'udienza del XX/XX/XXXX avanti al giudice relatore nella camera di consiglio del XX/XX/XXXX nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. rg. xxxx/2016 promosso da:	Procedimento		intestazione
a scioglimento della riserva assunta in data, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso XXXX/XXXX proposto da	Provvedimento: il provvedimento emesso dell'autorità giudiziaria		intestazione
Ha emesso il seguente DECRETO	Provvedimento: il provvedimento emesso dell'autorità giudiziaria		intestazione
nella causa civile inscritta al n. _____ del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il _____	Giudizio: identificazione del giudizio		intestazione
da _____ (P.IVA -- omissis--) Con l'avv. _____ del Foro di _____ e l'avv. _____ (anche	Parti: Identificazione delle parti		intestazione

domiciliataria) del Foro _____ Attrice contro _____ (P.IVA -- omissis--, contumace Convenuta			
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio	Parte: Identificazione rappresentante legale di una persona giuridica		intestazione
avverso la sentenza n. XXXX/XXX della CORTE D'APPELLO di xxxx, pubblicata il XX/xx/xxxx;	Oggetto impugnazione		intestazione
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del xx/xx/xxxx dal cons.;	Fatto processuale		fatto
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott., che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.	Fatto processuale		fatto
di fatto e di diritto	Formula: Formula di rito che introduce i fatti, lo svolgimento del processo e la motivazione		motivazione
conclusioni	Formula:		motivazione

	Formula di rito che introduce le conclusioni		
Considerato in diritto	Formula: Formula di rito che introduce la motivazione		motivazione
Motivi della decisione	Formula: Formula di rito che introduce la motivazione		motivazione
Svolgimento del processo	Formula: Formula che introduce lo svolgimento del processo		motivazione
IN FATTO	Formula: Formula di rito che introduce i fatti di causa		fatto
FATTI DI CAUSA	Formula: Formula di rito che introduce i fatti di causa		fatto
IN DIRITTO	Formula: Formula di rito che introduce la motivazione		motivazione
fatto	Formula: Formula di rito che introduce i fatti di causa		fatto
Ritenuto in fatto	Formula: Formula di rito che introduce i fatti di causa		fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione	Formula: Formula di rito che introduce i fatti di causa e la motivazione		Fatto
diritto	Formula: Formula di rito che introduce la motivazione		motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE	Formula: Formula di rito che introduce la motivazione		motivazione
RAGIONI DELLA DECISIONE	Formula:		motivazione

	Formula di rito che introduce la motivazione		
P.Q.M.	Formula: Formula di rito che introduce il dispositivo		dispositivo
Così deciso	Formula: Formula di rito che introduce il dispositivo		conclusione
Bologna, 30 dicembre 2017 IL GIUDICE Dott.ssa xxx	Data della decisione e nome del giudicante		conclusione
Tizio conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Caio	Fatto processuale		fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data XX.XX.XXXX, Tizio conveniva in giudizio Alfa deducendo le seguenti circostanze	Fatto processuale		fatto
Ritualmente costituitosi, Caio	Fatto processuale		fatto
Resiste con controricorso Caio	Fatto processuale		fatto
I giudici d'appello, investiti di gravame principale da parte di Caio, avverso le sentenze, non definitiva e definitiva, di primo grado e di gravame incidentale di Sempronio, hanno, per quanto qui ancora interessa ritenuto che	Fatto processuale		fatto
Le parti hanno depositato memorie	Fatto processuale		fatto
Veniva disposta CTU	Fatto processuale		fatto
Espletata la CTU	Fatto processuale		fatto

la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.	Fatto processuale		fatto
Il Giudice istruttore, con decreto del XX.XX.XXXX autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dalla società convenuta i quali si costituivano tutti ritualmente in giudizio	Fatto processuale		fatto
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante deposito in via telematica di note scritte	Fatto processuale		fatto
All'udienza del XX.XX.XXXX la causa è stata trattenuta in decisione	Fatto processuale		fatto
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti e l'espletamento di CTU.	Fatto processuale		fatto
La causa è stata preceduta da procedimento cautelare e relativo reclamo	Fatto processuale		fatto
In via subordinata, parte ricorrente eccepisce	Eccezione di parte		fatto
come puntualmente	Deduzione		fatto

dedotto da parte ricorrente nelle note conclusive			
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il xx/xx/xxx, Caio propone ricorso per cassazione, notificato il xx/xx/xxxx, affidato a XX motivi, nei confronti di Sempronio, che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il xx/xx/xxxx	Fatto processuale		fatto
La ricorrente ha replicato con controricorso all'avverso ricorso incidentale	Fatto processuale		fatto
Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale	Fatto processuale		fatto
Entrambe le parti hanno depositato memorie	Fatto processuale		fatto
Sull'eccezione di incompetenza per valore	Questione preliminare di rito		motivazione
in ordine alla eccepita incompeten- za per territorio	Questione preliminare di rito		motivazione
Improcedibilità della domanda	Questione preliminare di rito		motivazione
carezza di legittimazione attiva	Questione preliminare di rito		motivazione
condizione di procedibilità <u>ex art.</u> <u>3 d.l. n. 132/2014</u>	Questione preliminare di rito		motivazione
necessità di disporre	Questione preliminare di rito		motivazione

nuovamente la mediazione, con conseguente improcedibilità dell'intero giudizio in caso di omissione			
improcedibilità dell'e domande giudiziali	Questione preliminare di rito		motivazione
l'improcedibilità della sola domanda riconvenzionale	Questione preliminare di rito		motivazione
difetto di giurisdizione del giudice adito	Questione preliminare di rito		motivazione
hanno allegato, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione e il difetto di giurisdizione del giudice italiano	Questione preliminare di rito		motivazione
E' assorbente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario	Questione preliminare di rito		motivazione
difetto di legittimazione passiva	Questione preliminare di rito		motivazione
eccezione di prescrizione	Questione preliminare di rito		motivazione
Nel merito	Merito		motivazione
È pacifico in fatto che ...	Circostanza pacifica		motivazione
Non è contestato che ...	Circostanza pacifica		motivazione
È incontroverso in atti che...	Circostanza pacifica		motivazione
Non è controverso che...	Circostanza pacifica		motivazione
La sussistenza della condotta e di tali fatti è pacifica e incontestata	Circostanza pacifica		motivazione
La ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui	Fatto processuale		motivazione

La ricorrente principale lamenta: 1) con il primo motivo, error in procedendo ex art. 360 c.p.c. , n. 3, per aver; 2) con il secondo motivo, l'error in procedendo, ex art. 360 c.p.c. , n. 4, consistente ...; 3) con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, la violazione dell'art. ...	Fatto processuale		motivazione
La ricorrente incidentale svolge un unico motivo, lamentando, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione e falsa applicazione dell' art.	Fatto processuale		motivazione
La questione è inammissibile	Rigetto: Rigetto della domanda		motivazione
Il ricorso è totalmente infondato	Rigetto: Rigetto del ricorso		motivazione
Il ricorso deve essere rigettato	Rigetto: Rigetto del ricorso		motivazione
in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione attorea	Rigetto: Rigetto eccezione		motivazione
Occorre quindi passare all'esame delle ulteriori doglianze del ricorso principale			motivazione
Passando all'esame del merito	Sul merito		motivazione
ritiene il Tribunale infondate le domande svolte da xxx nei termini e	Rigetto		motivazione

per le ragioni che seguono			
L' addebito è in ogni caso - come da puntuali obiezioni attoree - privo di adeguato riscontro probatorio	Difetto probatorio		motivazione
Sul punto si fa rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità	Richiamo ai precedenti		motivazione
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che	Richiamo ai precedenti		motivazione
In tal senso da ultimo <u>Cass.</u>	Richiamo ai precedenti		motivazione
in applicazione del principio già espresso da SSUU n.	Richiamo ai precedenti		motivazione
In base a tale ultima pronuncia	Richiamo ai precedenti		motivazione
Meritevole di accoglimento risulta infine la domanda riconvenzionale formulata da xxx	Accoglimento		motivazione
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ...	Richiamo ai precedenti		motivazione
questa Corte ha, da tempo, chiarito che	Richiamo ai precedenti		motivazione
Le <u>Sezioni Unite</u> (<u>Cass. XXXX/XXXX</u>) hanno, al riguardo, chiarito che	Richiamo ai precedenti		motivazione
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto	Enunciazione principio di diritto		motivazione
La doglianza va pertanto accolta e va affermato il seguente principio di diritto	Accoglimento		motivazione

La doglianza non può essere condivisa	Rigetto: Rigetto della domanda		motivazione
Ogni altra questione resta assorbita.	Rigetto: Rigetto della domanda		motivazione
Trattasi di valutazione di merito non efficacemente censurata	Motivo del rigetto		motivazione
Le censure di cui al x motivo sono fondate	Accoglimento		motivazione
Quanto dedotto dalla ricorrente incidentale non configura violazioni o false applicazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata	Motivo di rigetto		motivazione
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.	Spese: Spese del giudizio		motivazione
La domanda dell'attrice, difatti, risulta fondata e merita quindi accoglimento, nei limiti di quanto si va ad esporre.	Accoglimento		motivazione
Il ricorso è fondato	Accoglimento		motivazione
La giurisprudenza di merito ritiene sovente ...	Richiamo ai precedenti		motivazione
La Corte di Giustizia è, di recente, intervenuta (sentenza xxxxxx, Causa C xxxxxxx), al	Richiamo ai precedenti		motivazione

riguardo, essendo stata investita di questione pregiudiziale sollevata da un giudice ...			
La Corte UE ha ribadito, in particolare, che	Richiamo ai precedenti		motivazione
Per tutto quanto sopra esposto va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti	Accoglimento		motivazione
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità	Spese		motivazione
La Corte accoglie il x motivo del ricorso principale,	Accoglimento		dispositivo
inammissibili xx ed xx infondati i motivi xx, respinge il ricorso incidentale;	Rigetto		dispositivo
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di ..., in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità	Accoglimento		dispositivo
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando	Rigetto		Dispositivo
rigetta le domande formulate da			

Così deciso in Roma, il xx/xx/xxxx	luogo e data della decisione		Dispositivo
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/02/2022	luogo e data della decisione		Dispositivo
Il Presidente _____ Il Giudice rel./est. Dott.ssa _____	Il giudicante: i giudici sottoscrittori della sentenza adottata in camera di consiglio		Dispositivo
Depositato in Cancelleria il xx/xx/xxxx	Data deposito in cancelleria		dispositivo
Spese compensate	Spese		Dispositivo
Le spese di lite vanno a carico della soccombente convenuta	Spese		Dispositivo
Spese processuali interamente compensate fra le parti	Spese		dispositivo
RIGETTA Ogni altra domanda e/o eccezione	Rigetto		Dispositivo
Definitivamente pronunciando, 1) accerta e dichiara	Pronuncia dichiarativa		Dispositivo
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta	Formula dispositivo		dispositivo
dichiara inammissibile la domanda di sequestro proposta in questa sede	Rigetto		Dispositivo
rigetta la richiesta di ordine di	Rigetto		Dispositivo

pubblicazione della sentenza			
dispone il rinvio pregiudiziale degli atti - per la risoluzione della questione di diritto illustrata in motivazione - alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	Rinvio pregiudiziale		dispositivo
sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della SUPREMA CORTE, successivamente alla definizione della questione	sospensione		dispositivo
manda alla CANCELLERIA per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti	comunicazioni		dispositivo
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere competente	Difetto di giurisdizione		dispositivo

il Giudice Amministrativo			
PONE Le spese di CTU a carico definitivo – previa compensazione di 1/3- della società convenuta	Spese		Dispositivo
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di parte attrice	Spese		Motivazione
Le spese di lite seguono da ultimo l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00	Spese		Motivazione
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna	Condanna		Dispositivo

3.1.3 UNITS –Ruoli nel penale e nel civile

Ruoli civile

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Perito	Ausiliario		
Perita	Ausiliario		
Periti	Ausiliario		
Ausiliario	Ausiliario		
Ausiliaria	Ausiliario		
Ausiliari	Ausiliario		

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Cancelleria	Personale Amministrativo		
Consulente tecnico d'ufficio	Ausiliario		
C.T.U.	Ausiliario		
CTU	Ausiliario		
Consulenti Tecnici d'Ufficio	Ausiliario		
Cancelliere	Cancelleria		
Consulente tecnico di parte	Ausiliario		Nel processo penale indica anche l'ausiliario del P.M. (Ufficio Giudicante), nel processo civile è ausiliario della parte privata.
C.T.P.	Ausiliario		
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo
Procuratore Generale	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo
Procuratore generale della Corte di Appello	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo
P.G.	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo. L'acronimo è utilizzato anche per individuare la Polizia Giudiziaria (penale)
primo giudice (=giudice primo grado)	Primo Grado		
giudice di primo grado	Primo Grado		

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
giudice designato (=giudice rinvio)	Primo Grado o Appello		
giudice di rinvio/giudice del rinvio	Primo Grado o Appello		
giudice del merito	Primo Grado		
giudice d'appello	Appello		
giudici di legittimità	Giudizio di Legittimità		
Collegio	Collegio		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Pubblico Ministero	Interveniente		Portatore interesse pubblico nel processo
P.M.	Interveniente		Portatore interesse pubblico nel processo
Ufficio di Procura	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo
Sostituto Procuratore della Repubblica	Interveniente		Portatore interesse pubblico nel processo
Giudice	Magistrato		
Giudici	Magistrato		
giudicante	Magistrato		
Magistrato	Magistrato		
Magistrata	Magistrato		
Magistrati	Magistrato		
Signori Magistrati	Magistrato		
G.O.T.	Magistrato		
Giudice Onorario di Tribunale	Magistrato		
Giudice Tutelare	Magistrato		
giudice tavolare	Magistrato		

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Sezione Civile	Sezione		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Presidente del Tribunale	Presidente		
Presidente	Presidente		Può essere utilizzato sia per indicare un organo dell'Autorità Giudiziaria sia per altri ruoli (ad es. Pres. della Repubblica)
Pres.	Presidente		
Consigliere est.	Consigliere		
Consigliere	Consigliere		
Consigliere relatore	Relatore		
Giudice relatore	Relatore		
Giudice rel.	Relatore		
Giudice estensore	Relatore		
Presidente estensore	Relatore		
Presidente est.	Relatore		
Presidente rel.	Relatore		
giudice est. Rel.	Relatore		
giudice estensore	Relatore		
Giudice est.	Relatore		
giudice rel.est.	Relatore		
Giudice istruttore	Relatore		
G.I.	Relatore		
Tribunale	Ufficio Giudicante		
Tribunale di prima istanza	Primo Grado		

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Tribunale sezione civile	Ufficio Giudicante		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Tribunale Ordinario	Ufficio Giudicante		
Ill.mo Tribunale	Ufficio Giudicante		
On.le Tribunale	Ufficio Giudicante		
Tribunale per i Minorenni	Ufficio Giudicante		
TM (Tribunale per i Minorenni)	Ufficio Giudicante		
Corte d'Appello	Appello		
Corte	Ufficio Giudicante		
C.A. (per Corte d'Appello)	Appello		
Corte (per Corte d'Appello)	Appello		
Corte territoriale	Primo Grado		
A.G. (autorità giudiziaria)	Ufficio Giudicante		
Procura Generale della Repubblica	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo
Procura della Repubblica	Ufficio di Procura		Portatore interesse pubblico nel processo
Corte di Cassazione	Giudizio di Legittimità		
Cass. (per Corte di Cassazione)	Giudizio di Legittimità		
Cass. civ.	Giudizio di Legittimità		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Cassazione civile	Giudizio di Legittimità		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
S.C. (per Corte di Cassazione)	Giudizio di Legittimità		
Suprema Corte (per Corte di Cassazione)	Giudizio di Legittimità		
Cass. SSUU (Sezioni Unite)	Giudizio di Legittimità		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Corte Costituzionale	Giudizio di Legittimità		
Corte (per Corte Costituzionale)	Giudizio di Legittimità		
Amministrazione Giudiziaria	Amministrazione Giudiziaria	Articolato in Uffici Giudiziari e Personale Amministrativo	

Ruoli penale

Linguistica	Nome della classe	Relazioni con altre classi	Note
Autorità giudiziaria	Ufficio Giudicante		
Tribunale	Ufficio Giudicante		
Tribunale in composizione monocratica	Monocratico		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Tribunale in composizione collegiale	Collegio		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Collegio	Collegio		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Corte d'assise	Primo Grado		
Corte d'Appello	Appello		
Corte d'assise d'appello	Appello		
Corte di cassazione	Giudizio di Legittimità		

Sezioni Unite	Giudizio di Legittimità		Composizione mediante cui opera un Ufficio Giudicante
Giudice	Magistrato		
Presidente	Presidente		
Presidente estensore	Estensore		
Cancelliere	Personale Amministrativo		
Cancellieri	Personale Amministrativo		
Cancelleria	Personale Amministrativo		
Pubblico Ministero	Requirente		Portatore interesse pubblico nel processo
Procuratore generale presso la Corte di Appello	Requirente		Portatore interesse pubblico nel processo
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	Requirente		Portatore interesse pubblico nel processo
V.P.O.	Requirente		Portatore interesse pubblico nel processo
Consulente tecnico	Ausiliario		Nel processo penale indica anche l'ausiliario del P.M. (Ufficio Giudicante), nel processo civile è ausiliario della parte privata.
consulenti tecnici	Ausiliario		Nel processo penale indica anche l'ausiliario del P.M. (Ufficio Giudicante), nel processo civile è ausiliario della parte privata.
perito	Ausiliario		
periti	Ausiliario		

Interprete	Ausiliario		
Interpreti	Ausiliario		
Polizia Giudiziaria (P.G.)	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M. L'acronimo è utilizzato anche nel civile per individuare il Procuratore Generale
ufficiale di p.g.	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M.
ufficiali di p.g.	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M.
agente di p.g.	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M.
agenti di p.g.	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M.
operante di p.g.	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M.
operanti di p.g.	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante del P.M.
Ufficiale giudiziario	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante
Ufficiali giudiziari	Ausiliario		Relativo all'Ufficio Giudicante



Figura 5 – Ruoli nel civile e nel penale.

3.1.4 UNIUR- UNICAM – eventi processuali civili di I e II grado

Note definitorie – tassonomia

Al fine di rilevare – nelle sentenze emesse in materia civile presso il distretto di Ancona – *eventi processuali rilevanti*, è opportuno premettere alcune note definitorie che hanno guidato l'elaborazione della tassonomia.

Per **eventi processuali rilevanti** si intendono, in via di I^a approssimazione, eventi *stricto sensu processuali* che assumono rilievo nel testo della sentenza; a titolo soltanto esemplificativo:

- formule che individuano la costituzione delle parti;
- formule che individuano la domanda;
- formule che individuano le eccezioni formulate dalle parti;
- formule che individuano le conclusioni delle parti;
- formule che individuano l'accoglimento della domanda o il suo rigetto, non soltanto nel dispositivo;
- formule relative alle spese di lite.

Per contro, sembrano trascendere la categoria **considerazioni attinenti al mero rapporto sostanziale**. Ad esempio, la frase «*il medico Tizio ha cagionato, per colpa, un danno al paziente Caio*» non rappresenta in sé un evento processuale rilevante, ma indica unicamente la causazione di un danno; in altre

parole, tale frase non esprime, in termini letterali, una connessione *esplicita* con un determinato momento processuale.

In questa prospettiva emerge il **tratto caratterizzante l'evento processuale rilevante**: si deve trattare di una **formula linguistica che esprime un fatto collegato testualmente ad un dato momento processuale**.

Tra parentesi, in taluni casi il dato sostanziale è intrecciato a quello processuale ed è stato menzionato nella tassonomia. Per esempio, nella frase «*la cessazione dell'affectio coniugalis è evidente e irreversibile, per cui la domanda di separazione può essere accolta*» trova esplicitazione un evento processuale (l'accoglimento della domanda) che, ai nostri fini, assume rilievo.

Sono possibili **sovrapposizioni** rispetto alle **frasi di rito** assegnate ad altri gruppi di lavoro. La linea di confine è la seguente: la frase di rito è contenutisticamente vuota, nulla dice su cosa/come/quando/perché il Giudice ha deciso, mentre l'evento processuale rilevante implica un 'qualcosa' che è effettivamente avvenuto in un determinato processo. In altri termini, e come precedentemente osservato, l'evento processuale rilevante vuole un fatto storico che è effettivamente avvenuto nel processo.

Per dare logicità alla scansione logica del procedimento civile sono stati aggiunti eventi processuali non rinvenuti in sede di analisi delle sentenze, così da colmare i vuoti della cronologia procedimentale e tendere alla completezza dell'ontologia.

2. Classi

Innanzitutto, la classe è accompagnata da una breve descrizione dell'evento processuale che viene in rilievo.

L'individuazione del nome della classe, che deve portare a sintesi l'essenza dell'evento processuale rilevante – in guisa da ricondurre alla stessa categoria medesimi eventi che presentano soltanto una formulazione linguistica differente – è operazione complessa.

In appresso si riporta un esempio in relazione agli agenti civili per comprendere il senso dell'operazione, tramite le seguenti formule linguistiche rinvenute in sentenza:

Attore

Attrice

Attrici

Parte Attrice

Parti attrici

Classe, ovvero *reductio ad unum* delle formule linguistiche che rappresentano il medesimo agente:

Attore

Pertanto, si è tentato di **evitare di essere troppo 'generici'** – ovvero di costruire classi indefinite e connotate da ridotta capacità selettiva – e, al contempo, **troppo 'specifici'** – ovvero di non realizzare alcuna astrazione, mantenendo ciascun evento nella propria singolarità, senza espungere il superfluo e non classificandolo sotto il segno di un minimo comune denominatore.

Usualmente, gli eventi processuali si pongono in rapporto di genere a specie: in tali casi si è ritenuto opportuno fotografare la specie, in quanto il genere risulta connotato da eccessiva genericità.


D'altra parte, poiché l'evento processuale consiste in un fatto che ha un riverbero diretto sul processo, il nome della classe tenta di cogliere l'effetto, nel processo stesso, dell'evento.

3. Etichette e anonimizzazione

Quanto inserito nella colonna linguistica è stato anonimizzato secondo le linee guida elaborate a livello di Consorzio, che si richiamano integralmente.

4. Relazione con altre classi

La voce ‘Relazione con altre classi’ – funzionale all’elaborazione dell’ontologia in yED – è stata modellata sulla base della criterologia di cui al seguente schema:



5. Validazione

Il lavoro di validazione è stato articolato in due fasi: comparazione del grafo rispetto alle fasi del processo civile di I grado e confronto del grafo con un caso concreto. Nella prima fase non si registrano criticità. Nella seconda fase si è messo a confronto il grafo con un caso di separazione e divorzio. Dalla comparazione è emersa la presenza dei seguenti eventi: atto introduttivo, domanda, domanda riconvenzionale, istanze istruttorie, accoglimento delle stesse, precisazione delle conclusioni, pronuncia della sentenza e ripartizione delle spese, che nel caso specifico hanno seguito il criterio della soccombenza.

Linguistica	Nome della classe	Relazione con altre classi	Note
	<u>Processo civile ordinario</u>	contains allClasses	
[attore 1], [attore 2] in proprio e [attore 3] con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.1.2015 hanno proposto opposizione.	<u>Atto introduttivo</u> È l'atto con il quale si introduce il giudizio e col quale l'attore propone la domanda, chiedendo che un proprio diritto venga tutelato nei confronti del convenuto, nonché ponendo, al contempo, il convenuto in condizione di difendersi, invitandolo a comparire all'udienza che lo stesso attore fissa. Tale classe include sia l'atto di citazione che il ricorso.	hasRequirement Domanda mayproduce Udienza di comparizione [convenuto contumace] mayproduce Costituzione convenuto maycontain Istanze istruttorie produces Processo civile ordinario	I requisiti dell'atto di citazione sono individuati dall'art. 163 c.p.c. Con una formula necessariamente sintetica sono stati espressi con la formula 'hasRequirement Domanda'.
[convenuto 1] proponeva opposizione avverso il decreto eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito vantato dalla società.	Atto introduttivo		
Atto di citazione ritualmente notificato, la [attore1] e, anche in proprio, il suo legale rappresentante [attore2] (in qualità di fideiussore) convenivano in giudizio la società [convenuto1].	Atto introduttivo		
Con atto di citazione notificato il 10.2.2014 [attore 1] conveniva in giudizio [convenuto 1], proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che quest'ultima aveva ottenuto il 5.12.2013 per il pagamento di euro 9.400,00 oltre interessi quale compenso per attività di progettazione come da fatture	Atto introduttivo		

[numero 1] e [numero 2] dell'1.7.2011.			
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2013 [attore 1] conveniva in giudizio il [convenuto 1], deducendo.	Atto introduttivo		
Con atto ritualmente notificato in data 12.09.2018, M.L. citava in giudizio [convenuto 1].	Atto introduttivo		
C. e A. proponevano opposizione al suddetto decreto al fine di conseguire la revoca e comunque la dichiarazione di invalidità ed inefficacia.	Atto introduttivo		
Con atto di citazione ritualmente notificato, [attore 1] conveniva in giudizio [convenuto 1] innanzi al G.d.P. di Pesaro.	Atto introduttivo		
Tanto premesso, la stessa attrice, invocando la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ovvero quella ex art. 2043 c.c., domandava che il [convenuto 1] fosse condannato al risarcimento nella misura indicata o in quella diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.	<u>Domanda</u> Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.). In particolare, il processo viene attivato dal titolare del diritto minacciato o lesa attraverso la proposizione della domanda, la quale costituisce, dunque, atto di impulso del processo nonché onere per la parte che vuole tutela.		N.B. Atto introduttivo hasRequirement Domanda; cfr., dunque, Atto introduttivo per la modellazione della Relazione con altre classi.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della stessa, in quanto contraria al divieto del patto commissorio. Chiedeva poi accertarsi e condannarsi la banca al risarcimento del	Domanda		

danno arrecato al cliente per concessione abusiva del credito.			
Gli opposenti hanno chiesto, previa ammissione di CTU contabile, che venisse accertato e ridotto l'importo del debito di cui a precetto della somma di € 301.994,20, in virtù della applicazione di clausole illegittime, con conseguente condanna alla restituzione delle maggiori somme eventualmente assegnate alla creditrice procedente, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 70.000,00, condanna da pronunciarsi anche ai sensi dell'art. 96 cpc.	Domanda		
[attore 1] chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del [convenuto] ex art. 833 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo e che, per l'effetto il G.d.P. inibisse al [convenuto 1] di porre in essere tali comportamenti, con condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.350,00.	Domanda		
Evento non rilevato.	<u>Decreto ingiuntivo</u> Il decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) consiste in un provvedimento con il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di pagare una determinata	produce Opposizione decreto ingiuntivo mayhaveProperty Provvisoria esecuzione	

	<p>somma o consegnare una determinata quantità di cose, in altre parole gli intima di adempiere l'obbligazione, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione entro lo stesso termine, e che, in caso contrario, si procederà all'esecuzione forzata.</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Provvisoria esecuzione</u></p> <p>L'art. 642 c.p.c. stabilisce: «se il credito è fondato su <u>cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa</u>, o su atto ricevuto da <u>notaio</u> o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su <u>istanza</u> del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza <u>l'esecuzione provvisoria del decreto</u> e fissando il termine ai soli effetti dell'<u>opposizione</u>».</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Opposizione a decreto ingiuntivo</u></p> <p>Il debitore può proporre opposizione al decreto, con atto di citazione, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso. Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito, a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p>	<p>is Atto introduttivo mayhaveProperty Sospensione provvisoria esecuzione</p>	
Evento non rilevato.	<p><u>Sospensione provvisoria esecuzione</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 649 c.p.c. «il <u>giudice istruttore</u>, su <u>istanza</u> dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del</p>		

	decreto concessa a norma dell'art. 642».		
Chiedeva, infine, in via riconvenzionale che l'attrice fosse condannata al pagamento di € 11.570,00.	<p><u>Domanda riconvenzionale</u></p> <p>Si tratta della domanda proposta dal convenuto e che trae occasione da quella attorea (art. 36 c.p.c.). La domanda riconvenzionale estende il <i>thema decidendum</i>, in quanto il convenuto non si limita alla mera richiesta di rigetto della domanda attrice, ma esercita un'autonoma azione che richiede una pronuncia del giudice con effetto di giudicato. A determinate condizioni la domanda riconvenzionale [<i>amplius</i>, Cass. 24782/2016] può essere presentata anche dall'attore (<i>reconventio reconventionis</i>).</p>	<p>takesPart Udienza di comparizione</p> <p>mayproduce Domanda riconvenzionale</p> <p>(<i>reconventio reconventionis</i>)</p> <p>mayproduce Chiamata terzo</p>	
I convenuti chiedevano in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inefficacia del contratto preliminare con la conseguente condanna degli attori	Domanda riconvenzionale		
[convenuto 1] si costituiva nel conseguente giudizio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 164,4 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto opposto e condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.	<p><u>Costituzione convenuto</u></p> <p>La costituzione in giudizio è l'atto di impulso processuale con il quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo. Nello specifico, l'art. 166 c.p.c. (come, da ultimo, modificato dal d.lgs. 149/2022) recita: «il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».</p>	<p>takesPart Udienza di comparazione</p> <p>mayproduce Domanda riconvenzionale</p> <p>mayproduce Chiamata terzo</p> <p>mayproduce Eccezione</p> <p>maycontain Istanze istruttorie</p>	

Si è costituita in data 24.7.2015 la [convenuto 1].	Costituzione convenuto		
Si costituiva in giudizio l'istituto bancario.	Costituzione convenuto		
Si costituiva [convenuto 1], che contestava l'opposizione, assumendo che l'incarico era stato conferito con le scritture del 30.8.2010 per le quali proponeva istanza di verifica	Costituzione convenuto		
La Banca, tempestivamente costituitasi.	Costituzione convenuto		
Si costituiva [convenuto 1], che contestava la domanda, eccependo che.	Costituzione convenuto		
La Banca, tempestivamente costituitasi.	Costituzione convenuto		
[convenuto1] chiedeva inoltre essere ammessa alla chiamata in causa del direttore dei lavori che aveva proceduto nell'ordinativo.	<p><u>Chiamata terzo</u></p> <p>È l'atto con cui le parti o il giudice fanno "entrare" nel giudizio un terzo al quale sia ritenuta comune la causa o dal quale la parte pretenda essere garantita.</p> <p>L'art. 269 c.p.c. stabilisce: «il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.».</p> <p>D'altra parte, «ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice</p>	produces Costituzione terzo	

	<p>istruttore nella memoria di cui all'articolo 171 ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice».</p> <p>Ai sensi dell'art. 270 c.p.c. la chiamata del terzo può essere disposta anche dal Giudice.</p>		
Si costituiva il terzo chiamato [terzo 1] chiedendo il rigetto delle domande contro lo stesso svolte.	<p><u>Costituzione terzo</u></p> <p>L'art. 271 c.p.c. disciplina la costituzione del terzo chiamato in causa, richiamando la disciplina degli artt. 166, 167, primo comma e 171-ter c.p.c.</p>	<p>mayproduce Domanda riconvenzionale</p> <p>mayproduce Chiamata terzo</p> <p>maycontain Eccezione</p> <p>takes part Udienza di comparizione</p>	
Il Giudice fissa udienza di comparizione [...].	<p><u>Udienza di comparizione</u></p> <p>Momento e luogo in cui per la prima volta le parti ed il giudice si incontrano in udienza. La nuova formulazione (d.lgs. n. 149/2022) dell'art. 183 c.p.c. prevede che alla prima udienza la causa sia anche trattata.</p> <p>In particolare, l'art. 183 c.p.c. recita: «All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.</p> <p>Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.</p> <p>Il giudice interroga liberamente le parti,</p>	<p>contains Svolgimento udienza</p> <p>mayproduce Rimessione causa in decisione</p> <p>mayproduce Rimessione questioni preliminari</p> <p>mayproduce Tentativo di conciliazione</p> <p>mayproduce Decisione richieste istruttorie</p>	

	<p>richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.</p> <p>Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.</p> <p>Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo».</p>		
Evento non rilevato.	<u>Svolgimento udienza</u>		
Evento non rilevato.	<p><u>Udienza pubblica</u></p> <p>L'art. 128 c.p.c. stabilisce: «L'<u>udienza</u> in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.</p> <p>Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può</p>		

	allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni».		
Evento non rilevato.	<p><u>Svolgimento udienza remoto</u></p> <p>L'art. 128 bis c.p.c. stabilisce: «do svolgimento dell'<u>udienza</u>, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal <u>giudice</u> quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal <u>pubblico ministero</u> e dagli <u>ausiliari del giudice</u>.</p> <p>Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza».</p>	isSubClass of Svolgimento udienza	
Evento non rilevato.	<p><u>Trattazione scritta comparizione</u></p> <p>Il novellato art. 127 <i>ter</i> c.p.c. stabilisce: «l'<u>udienza</u>, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal <u>pubblico ministero</u> e dagli <u>ausiliari del giudice</u>. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.</p>	isSubClass of Svolgimento udienza mayproduce Deposito note mayproduce Opposizione mayproduce Estinzione processo senza note	

	<p>Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un <u>termine perentorio</u> non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.</p> <p>Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.</p> <p>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p> <p>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti».</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Deposito note</u> [vd. Trattazione scritta].</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Estinzione processo senza note</u> [vd. Trattazione scritta].</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Opposizione</u> [vd. Trattazione scritta].</p>	mayproduce Trattazione scritta mayproduce Udienza pubblica	
Evento non rilevato.	<p><u>Rimessione causa in decisione</u></p>	mayproduce Causa trattenuta in decisione	

	<p>L'art. 187 comma I c.p.c. recita: «il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio».</p> <p>L'art. 189 c.p.c. recita: «il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la remissione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:</p> <p>1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma;</p> <p>2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;</p> <p>3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.</p> <p>La remissione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.</p> <p>All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.</p>	<p>mayproduce Assunzione prove (quando la causa viene rimessa in istruttoria, anche con la nomina di un CTU)</p>	
<p>Preliminarmente risulta opportuno provvedere in ordine alle eccezioni di decadenza ex art. 1168 c.c. e di</p>	<p><u>Rimessione questioni preliminari</u></p> <p>Questioni che pur potendo costituire oggetto autonomo di una decisione, si</p>	<p>produces Decisione Questioni preliminari</p>	

<p>inammissibilità delle domande riconvenzionali, reciprocamente avanzate dalle parti, atteso il loro carattere pregiudiziale rispetto ad ogni considerazione circa il merito della controversia.</p>	<p>inseriscono come passaggio obbligato dal punto di vista logico-giuridico per la decisione della causa principale.</p> <p>L'art. 187 c.p.c. recita: [il Giudice] può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.</p> <p>Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.</p> <p>Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della remissione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui».</p>		
<p>Evento non rilevato.</p>	<p><u>Decisione questioni preliminari</u></p> <p>L'art. 279 c.p.c. recita: «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.</p> <p>Il collegio pronuncia sentenza:</p> <p>1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;</p> <p>2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al</p>	<p>mayproduce Causa trattenuta in decisione</p> <p>mayproduce Prosecuzione giudizio</p>	

	<p>processo o questioni preliminari di merito;</p> <p>3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;</p> <p>4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa</p> <p>5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.</p> <p>I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.</p> <p>I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa, sino</p>		
--	--	--	--

	<p>alla definizione del giudizio di appello.</p> <p>L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza».</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Tentativo di conciliazione</u></p> <p>«Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.</p> <p>Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo.</p> <p>Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo» (art. 185 c.p.c.).</p> <p>«Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della</p>	<p>mayproduce Mancata conciliazione</p> <p>mayproduce Conclusione convenzione</p>	

	controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ritorsione o astensione del giudice» (art. 185 bis c.p.c.).		
Evento non rilevato.	<u>Conclusione convenzione</u> «Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo» (art. 185 ultimo comma c.p.c.).	produce Estinzione processo conclusione convenzione	
Evento non rilevato.	<u>Estinzione processo conclusione convenzione</u> La conciliazione delle parti comporta l'estinzione del giudizio. È richiesta a tal fine l'emanazione di una apposita ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo oppure una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso. Il verbale di conciliazione (v. 126 c.p.c.) è disciplinato in maniera dettagliata dall'art. 88 disp. att.		
Evento non rilevato.	<u>Mancata conciliazione</u> Le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, non sono addivenute ad un accordo	produce Prosecuzione giudizio	
Evento non rilevato.	<u>Prosecuzione giudizio</u> Evento generico che interviene a seguito di una stasi del procedimento o alla risoluzione di questi particolari.	mayproduce Rimessione questioni preliminari mayproduce rimessione causa in decisione mayproduce Decisione richieste istruttorie	
Parte attrice chiedeva ammettersi prova testi e disporsi CTU.	<u>Istanze istruttorie</u> Richiesta delle parti circa l'ammissione dei mezzi di prova	maycontain Opposizione richieste istruttorie	
Parte convenuta si opponeva alle istanze di parte attrice ritenendo la	<u>Opposizione istanze istruttorie</u>		

causa già matura per la decisione	Attività difensiva con cui si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie		
Si chiede l'ammissione del c.t., Dott. [...].	<u>Richiesta nomina consulente tecnico di parte</u> Richiesta istruttoria circa l'ammissione del consulente tecnico, in maniera tale da acquisire al processo un sapere specialistico.	isSubClassof Istanze istruttorie	
Il giudice, viste le istanze istruttorie formulate dalle parti, così provvede: ammette 4 testi per ciascuna parte.	<u>Decisione richieste istruttorie</u> «Il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombeni che verranno espletati in ciascuna di esse» (art. 185 comma IV c.p.c.).	may produce Accoglimento istanze istruttorie mayproduce Rigetto istanze istruttorie	
Stante la natura documentale della causa, si rigettavano implicitamente le istanze di prova testimoniale, nonché la richiesta di CTU di parte attrice in quanto esplorativa.	<u>Rigetto istanze istruttorie</u> Decisione del giudice sulle richieste istruttorie della parti, nel senso di negarne l'ammissione.	produces Rimessione causa in decisione	
Si accolgono le richieste istruttorie formulate da parte attrice.	<u>Accoglimento istanze istruttorie</u> Decisione del giudice sulle richieste istruttorie della parti, nel senso della loro ammissione.	produces Assunzione prove	
	<u>Assunzione prove</u> Udienza/e in cui vengono assunte le prove richieste dalle parti.	produces Remissione causa in decisione mayproduce Tentativo di conciliazione mayproduce Eccezione mayproduce Produzione documentale	

		<p>mayproduce Ordine esibizione documenti</p> <p>mayproduce Assunzione prove testimoniali</p> <p>mayproduce Interrogatorio formale</p>	
Sono invece inammissibili le produzioni documentali eseguite da parte attrice con la comparsa conclusionale, nonché con la memoria di replica ed una terza memoria non autorizzata.	<p><u>Produzione documentale</u></p> <p>Decisione con cui il Giudice nega l'ingresso nel processo ai documenti prodotti dalla parte.</p>	[vd. Assunzione prove]	
Acquisizione nel presente giudizio della perizia depositata in occasione del procedimento per atp.	<p><u>Acquisizione ATP</u></p> <p>Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità o la condizioni di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico e ispezione giudiziale (art. 292 <i>sexies</i> c.p.c.).</p>	isSubClassof Produzione documentale	
Evento non rilevato.	<p><u>Ordine esibizione documenti</u></p> <p>L'art. 210 c.p.c. dispone che il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo e che si trovi, appunto, in possesso dell'altra parte o del terzo.</p>	[vd. Assunzione prove]	
All'udienza del [data1] veniva sentito [testimone1].	<p><u>Assunzione prove testimoniali</u></p> <p>L'assunzione della testimonianza (artt. 253-254 c.c.) avviene da parte del giudice, che interroga i testimoni sui fatti, e può rivolgere le domande che ritiene necessarie e utili per chiarire i fatti in questione.</p>	[vd. Assunzione prove]	

[resistente1] non è comparso per rendere interrogatorio formale	<p><u>Interrogatorio formale</u></p> <p>L'interrogatorio formale è una tipica prova costituenda, destinata cioè a formarsi nel processo e nel contraddittorio con la controparte. La sua funzione peculiare è rivolta a provocare la confessione giudiziale della controparte. Tale inequivoca finalità emerge con evidenza dall'art. 228 c.p.c., secondo cui la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.</p>	[vd. Assunzione prove]	
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti per trattative pendenti è stata disposta CTU.	<p><u>Nomina consulente tecnico</u></p> <p>L'art. 191 c.p.c. stabilisce: «nei casi previsti dagli articoli <u>61</u> e seguenti il <u>giudice istruttore</u>, con <u>ordinanza</u> ai sensi dell'articolo <u>183</u>, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un <u>consulente</u>, formula i <u>quesiti</u> e fissa l'<u>udienza</u> nella quale il consulente deve comparire.</p> <p>Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone».</p> <p>L'art. 201 c.p.c. recita: «il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del <u>consulente</u> [191 c.p.c.], assegna alle parti un <u>termine</u> entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal <u>cancelliere</u>, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo <u>194</u> alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'<u>udienza</u> e alla <u>camera di consiglio</u> ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche».</p>	contains Formulazione quesiti mayproduce Giuramento mayproduce Comparizione CTU	

	<u>Consulente tecnico di ufficio</u> [vd. nomina consulente tecnico].	isSubClassof Nomina consulente tecnico mayproduce Consulente tecnico di parte	
	<u>Consulente tecnico di parte</u> [vd. nomina consulente tecnico].	isSubClassof Nomina consulente tecnico	
Il quesito sottoposto al c.t.u. prescriveva [...].	<u>Formulazione quesiti CTU</u> [vd. nomina consulente tecnico].		
Evento non rilevato.	<u>Comparizione consulente</u> [vd. nomina consulente tecnico].	produces Relazione CTU contains Giuramento	
Evento non rilevato.	<u>Giuramento</u> L'art. 193 c.p.c. stabilisce: «all'udienza di comparizione il <u>giudice istruttore</u> ricorda al <u>consulente</u> l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità. In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del <u>consulente tecnico</u> d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i <u>termini</u> previsti dall'articolo <u>195</u> , terzo comma».	produces Relazione CTU	
Evento non rilevato.	<u>Relazione CTU</u> «Delle indagini del <u>consulente</u> si forma <u>processo verbale</u> , quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il	contains Valutazione osservazioni parti mayproduce Dichiarazione nullità perizia CTU	

	<p>consulente rediga relazione scritta.</p> <p>Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.</p> <p>La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse» (art. 195 c.p.c.).</p>		
Evento non rilevato.	<p><u>Valutazione osservazioni parti</u></p> <p>[vd. Relazione CTU].</p>		
Evento non rilevato	<p><u>Dichiarazione Nullità Perizia CTU</u></p> <p>La CTU difetta degli elementi essenziali richiesti dalla legge ed è inutilizzabile.</p>		
Reso noto il decesso della convenuta.	<p><u>Morte parte</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 300 c.p.c. la morte della parte produce l'interruzione del processo salvo che, coloro ai quali spetta di proseguirlo, si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provvede a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'art. 163-bis.</p>	produce Interruzione processo	
Il processo veniva dichiarato interrotto all'udienza del 22.05.14.	<p><u>Interruzione processo</u></p> <p>Si realizza quanto interviene un evento che impedisce il pieno realizzarsi del contraddittorio.</p>	<p>mayproduce Riassunzione</p> <p>mayproduce Costituzione volontaria</p> <p>hasProperty Interruzione termini</p>	

Evento non rilevato.	<u>Interruzione termini</u> Arresto del processo nelle ipotesi in cui si verifichi un evento in grado di impedire il pieno realizzarsi del contraddittorio (artt. 299 ss. c.p.c.).		
Il procuratore di parte attrice riassumeva ritualmente il giudizio.	<u>Riassunzione</u> Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo 302 c.p.c., l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo (art. 303 c.p.c.)	produces Prosecuzione processo	
Evento non rilevato.	<u>Costituzione volontaria</u> [Vd. Morte parte].	produces Procecuzione processo	
Evento non rilevato.	<u>Prosecuzione processo</u> Dopo la morte della parte il processo prosegue, in caso di interruzione del processo, nella stessa fase antecedente la predetta interruzione.		
Disposta dall'allora giudice istruttore la riunione dei processi.	<u>Riunione processi</u>	produces Prosecuzione processo	
Evento non rilevato.	<u>Riunione processi obbligatoria</u> «Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione» (art. 273 c.p.c.).	isSubClassof Riunione processi	
Evento non rilevato.	<u>Riunione processi facoltativa</u> «Se più procedimenti relativi a <u>cause connesse</u> pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporre la riunione» (art. 274 c.p.c.).	isSubClassof Riunione processi	
Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione nei	<u>Improcedibilità dell'azione</u> L'improcedibilità si ha quando un processo, già validamente instaurato,		

confronti di [convenuto1].	non può più proseguire in quanto le parti hanno omesso il compimento di un atto di impulso del giudizio.		
Il convenuto eccepiva [...].	<u>Eccezione</u> Attività difensiva con cui si contrappone l'esistenza di una circostanza o di un diritto che si ritiene possa neutralizzare la pretesa avversaria	mayproduce Accoglimento eccezione mayproduce Rigetto eccezione	
Da ultimo, contestava il <i>quantum</i> , perché non provato ed eccepiva per tale ragione l'inammissibilità della domanda.	<u>Eccezione difetto prova generica</u>	isSubClassof Eccezione	
[Opponente1] ha eccepito anche che il decreto ingiuntivo sarebbe stato concesso in assenza di prova scritta.	<u>Eccezione difetto prova scritta</u>	isSubClassof Eccezione	
Ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria	<u>Eccezione improcedibilità</u>	isSubClassof Eccezione	
[Opponente1] eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in ragione della propria sede legale e del luogo di asserito conferimento dell'incarico.	<u>Eccezione incompetenza</u>	isSubClassof Eccezione	
Si costituiva il Comune di Mo., il quale contestava la domanda, eccependo la prescrizione.	<u>Eccezione prescrizione</u>	isSubClassof Eccezione	
Si costituiva [convenuto1], la quale, eccepita la nullità della citazione per difetto dell'avvertimento delle decadenze.	<u>Eccezione nullità citazione</u>	isSubClassof Eccezione	

Gli attori oppONENTI hanno eccepito un preteso difetto di legittimazione attiva in capo ad [attore 1].	<u>Eccezione difetto legittimazione attiva</u>	isSubClassof Eccezione	
Alla udienza del 25/1/2016 parte convenuta ha eccepito la tardività del deposito delle memorie di parte attrice.	<u>Eccezione tardività memorie</u>	isSubClassof Eccezione	
I convenuti contestavano la domanda, eccependo il difetto di giurisdizione.	<u>Eccezione difetto giurisdizione</u>	isSubClassof Eccezione	
L'eccezione formulata dal convenuto va accolta.	<u>Accoglimento eccezione</u> Decisione del Giudice sull'eccezione		
L'eccezione formulata da [convenuto 1] va rigettata.	<u>Rigetto eccezione</u> Decisione del giudice sull'eccezione		
All'udienza del 19.12.2018 venivano concessi i termini ex art. 183 cpc.	<u>Concessione termini 183 (ante-riforma)</u>	hasAuthor Giudice produces Deposito memorie	Evento processuale eliminato dal d.lgs. 149/2022 <u>Rimane generica concessione termini</u>
A seguito della costituzione della opposta sono stati concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.	Concessione termini 183 (ante-riforma)		
Alla udienza del 6 luglio 2015 sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.	Concessione termini 183 (ante-riforma)		
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.	<u>Causa trattenuta in decisione</u> Atto di chiusura della fase istruttoria e di avvio della fase decisoria.	mayproduce Discussione orale mayproduce Trattazione scritta contains Conclusioni	

Il Giudice concedeva i termini ex art. 190 cpc.	<u>Concessione termini 190</u> Termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di parte.		Evento processuale eliminato dal d.lgs. 149/2022
La causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.	Concessione termini 190		
Ricorrente e resistente hanno concluso come da fogli depositati telematicamente; il P.M. ha concluso per la separazione dei coniugi.	<u>Conclusioni</u> Richieste di parte all'esito del procedimento; rilevano, in particolare: la precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale e le repliche. Norme di riferimento: artt. 189, 275, 275 <i>bis</i> (per il rito collegiale), 281 <i>quinquies</i> e 281 <i>sexies</i> (per il rito monocratico).		
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.	Conclusioni		
Condotta istruttoria per interrogatorio e prove per testi e fatte precisare le conclusioni la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.			
[vd. Conclusioni].	<u>Precisazione conclusioni</u> [Vd. Conclusioni].	isSubClassof Conclusioni	
Evento non rilevato.	<u>Comparsa conclusionale</u> [Vd. Conclusioni].	isSubClassof Conclusioni	
Evento non rilevato.	<u>Repliche</u> [Vd. Conclusioni].	isSubClassof Conclusioni	
Espletata la fase istruttoria veniva fissata udienza per p.c. e	<u>Discussione orale</u> A seguito della Riforma Cartabia. Nel rito collegiale, spetta innanzitutto al giudice	produces Pronuncia sentenza	

<p>discussione ex art. 281 <i>sexies</i> cpc.</p>	<p>istruttore la scelta dell'iter che segue al deposito delle note di precisazione delle conclusioni. In particolare, il g.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale (art. 275 <i>bis</i>), fissa l'udienza di discussione orale dinanzi al collegio e assegna alle parti due termini anteriori all'udienza: uno non superiore a 30 giorni per il deposito delle sole note di precisazione delle conclusioni; uno non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle sole comparse conclusionali. All'udienza di discussione, il g.i. fa la relazione della causa e il presidente ammette le parti alla discussione orale. La decisione può poi avvenire in due modi: o all'udienza mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione, nel qual caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del presidente; oppure mediante deposito nei successivi 60 giorni. - se il g.i. non ritiene che la causa possa essere decisa con discussione orale, si applica l'art. 189. Quindi, fissa dinanzi a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio e assegna 3 termini: il primo, non superiore a 60 giorni prima dell'udienza di rimessione al collegio, per il deposito delle note di sola precisazione delle conclusioni; il secondo, non superiore a 30 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle comparse conclusionali; il terzo, non superiore a 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica; la sentenza è poi depositata entro 60 giorni dall'udienza (art. 275, co. 1). Come anticipato, l'udienza di rimessione in decisione è, nell'ottica delle parti, del tutto inutile. - la decisione a seguito di trattazione scritta di cui al punto precedente può tuttavia 		
---	--	--	--

	<p>subire una deviazione per iniziativa anche di una sola parte (art. 275, co. 2 ss.). Con la nota di precisazione delle conclusioni, ciascuna parte può chiedere al presidente che la causa sia discussa oralmente. Resta fermo il termine per il deposito delle comparse conclusionali, mentre viene meno il termine per il deposito delle repliche, perché le argomentazioni a queste riserve potranno essere svolte oralmente in udienza. Dunque, il presidente - sembra in maniera necessitata - provvede alla revoca dell'udienza di rimessione al collegio e fissa l'udienza di discussione orale. Svolta la relazione del g.i. e la discussione orale, la sentenza è depositata entro 60 giorni, mentre non è testualmente prevista la possibilità della pronuncia in udienza mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione.</p> <p>Poiché il terzo iter non fa altro che consentire alla parte di ricondurre l'iter decisorio con trattazione scritta al modello misto già previsto dal primo modello (precisazione delle conclusioni, conclusionali e discussione orale), sarebbe stato più razionale riassumere le varianti a due soltanto (scritta e mista) imponendo alle parti di manifestare in anticipo (al più tardi entro la conclusione dell'istruzione) la loro (prevalente) volontà per il modello misto, così da prevenire l'improvviso cambio di binario.</p> <p>L'art. 189, co. 1, nel regolare la rimessione in decisione a seguito di trattazione scritta (secondo iter sopra descritto) concede alle parti la facoltà di rinunciare ai termini per il deposito dei tre atti scritti (note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche). Non è chiara la logica di tale rinuncia, che si</p>		
--	---	--	--

	presuppone comune ad attore e convenuto, dal momento che la parte che non intende depositare il proprio atto è libera di farlo. L'unica spiegazione è che la rinuncia comporti necessariamente la fissazione dell'udienza di rimessione in un termine significativamente più breve di quanto l'iter normale comporterebbe. Tuttavia, le parti non sembrano avere alcuno strumento per imporre al giudice e più in generale all'ufficio questa riduzione di tempi, sicché vien da credere che la rinuncia non sarà frequente nella pratica, neppure quando in principio condivisa dalle parti ¹ .		
Evento non rilevato.	<u>Trattazione scritta</u> [vd. Discussione orale].	produces pronuncia sentenza	
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: [Giudice 1], [Giudice 2], [Giudice 3] ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.	<u>Pronuncia sentenza</u> Fase terminale del processo, il quale si chiude per l'appunto con quel provvedimento di natura decisoria costituito dalla sentenza.	mayproduce Accoglimento domanda mayproduce Rigetto domanda mayproduce Rigetto opposizione – conferma decreto ingiuntivo maycontain Rigetto provvisoria esecuzione	È tenue la linea di confine rispetto alle 'frasi di rito'. Comunque sia, sussiste un evento processualmente rilevante: la pronuncia della sentenza da parte di un determinato

¹ La decisione nel rito monocratico è analoga a quella collegiale, salve alcune variazioni.

È il giudice che *in primis* indirizza la decisione o secondo il modello orale (art. 281 *sexies*) o secondo il modello scritto o misto (art. 281 *quinquies*).

Se opta per la decisione a seguito di discussione orale, l'iter è lo stesso del vecchio art. 281 *sexies*, con la sola differenza che il giudice può pronunciare la sentenza in udienza con la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione ma, in alternativa, può, in virtù del nuovo co. 3, depositare la sentenza entro 30 giorni. Dunque, a differenza di quanto previsto dall'art. 275 *bis*, davanti al giudice monocratico:

- sembrerebbe permanere la precisazione delle conclusioni in udienza (e, dunque, l'abituale udienza di precisazione delle conclusioni), in quanto il co. 1 dell'art. 281 *quinquies* continua ancora a prevedere che l'udienza di discussione sia fissata dal giudice «fatte precisare le conclusioni». Nulla però impedisce al giudice di fissare un termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni (cfr. art. 189 e 275 *bis*), così evitando lo svolgimento di un'udienza francamente evitabile;

- l'art. 281 *sexies* non menziona alcun atto scritto per le argomentazioni conclusive, neppure le memorie conclusionali, il cui deposito è viceversa previsto prima della discussione orale dinanzi al collegio (275 *bis*). Seguendo la prassi spesso praticata, il giudice resta libero di concedere alle parti un termine anteriore all'udienza per il deposito di brevi note conclusive.

Se invece non opta per la discussione orale, si segue il modello scritto o misto di cui all'art. 281 *quinquies*.

Il modello di decisione a seguito di trattazione scritta (co. 1) è identico a quello collegiale *ex* art. 189 (*v. supra*). E quindi: il giudice fissa l'udienza di rimessione in decisione; fissa un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni; fissa un secondo termine non superiore a 30 prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; fissa infine un terzo termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. Scompare quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni perché la relativa attività viene demandata alle note di cui al primo termine *ex* art. 171 *ter*, ma compare l'altrettanto inutile udienza di rimessione in decisione. Il termine per il deposito della sentenza è di 30 giorni dall'udienza.

Il modello misto (co. 2), invece, si applica su richiesta di almeno una delle parti. Il giudice fissa solo i primi due termini di cui all'art. 189 (note di precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali) e l'udienza di discussione orale. A differenza di quanto previsto nell'art. 275, qui la richiesta non deve essere fatta con le note di precisazione delle conclusioni. Anzi, poiché il giudice da subito dovrebbe incanalare la decisione secondo il modello di trattazione mista, la richiesta delle parti dovrebbe pervenire prima che il giudice fissi l'udienza di rimessione in decisione, di fatto impedendola in favore della fissazione dell'udienza di discussione. Poiché però oggi non c'è più la preliminare udienza di precisazione delle conclusioni, idonea in passato a veicolare una simile richiesta, occorre ammettere che la parte possa manifestare, in ogni momento, anche con largo anticipo (con gli atti introduttivi o comunque fino alla conclusione dell'istruzione) la volontà di procedere con decisione a seguito di trattazione mista. Non è chiaro invece se possa manifestare tale volontà anche dopo che il giudice abbia già fissato l'udienza di rimessione in decisione secondo il modello scritto, ad esempio servendosi delle note di precisazione delle conclusioni come peraltro previsto nel rito collegiale (cfr. art. 275, co. 2). Nulla vi osta. Peraltro, a differenza del rito collegiale, la deviazione dal binario della trattazione scritta sarebbe qui più modesta: il giudice, preso atto della volontà della parte, può limitarsi a revocare il termine per il deposito delle repliche e a trasformare l'udienza di rimessione in decisione in un'udienza di discussione orale. Fonte: www.giustiziainsieme.it.

[numero ruolo 1] promossa da: [attore 1] domiciliato in [domicilio 1] presso il difensore [avvocato 1] contro [convenuto 1] domiciliato in [domicilio 2] presso il difensore [avvocato 2].		maycontain Rigetto domanda ex art. 96 mayproduce Rilevazione errore materiale	magistrato nella cornice di una data controversia. Il 'Nome della classe' 'Pronuncia della sentenza' tenta di cogliere la dimensione dinamica rispetto al più neutro 'Intestazione'. Sugli eventi che producono Pronuncia sentenza vd. infra.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico [Giudice 1] ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno [data 1] ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al [numero ruolo 1] promossa da: [ricorrente 1], rappresentato e difeso dall'avv. [difensore 1] contro: [resistente 1], rappresentato e difeso dall'[avvocato 2].	Pronuncia sentenza		
Evento non rilevato.	<u>Rilevazione errore materiale</u> L'art. 287 c.p.c. recita: «Le sentenze [contro le quali non sia stato proposto appello] e le ordinanze non revocabili [177] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo».		
Poiché parte opponente ha pagato € 18.100,00 (pacifico), la domanda della società opposta è fondata per la somma residua di € 9.400,00	<u>Accoglimento domanda/ricorso</u> Provvedimento del giudice di accoglimento delle richieste di parte attrice.	produces Spese di lite	

così come richiesta in sede monitoria.			
La domanda principale di parte attrice va, dunque, accolta, al pari di quella diretta alla trascrizione.	Accoglimento domanda		
Evento non rilevato.	<u>Accoglimento parziale domanda/ricorso</u> Provvedimento del giudice di accoglimento parziale delle richieste di parte attrice.	isSubClassof Accoglimento domanda/ricorso	
La domanda di parte attrice non può quindi trovare accoglimento e, conseguentemente, alcuna somma a titolo di risarcimento danno ex artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. spetta a [attore1].	<u>Rigetto domanda/ricorso</u> Provvedimento del giudice di rigetto delle richieste di parte attrice.	produces Spese di lite	
La contestazione del credito, sollevata in citazione, è, pertanto, infondata e tanto basterebbe per il rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice.	Rigetto domanda/ricorso .		
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da [attore1] contro il [convenuto1], così provvede: rigetta la domanda come sopra proposta da [attore1].	Rigetto domanda/ricorso		
La domanda di parte attrice opponente risulta infondata e, pertanto, va respinta.	Rigetto domanda/ricorso		

Nel caso di specie, anche ritenendo che sia applicabile l'art. 2051 c.c., il [convenuto1] non può essere ritenuto responsabile dei danni che sarebbero occorsi all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa.	Rigetto domanda/ricorso		
Per questi motivi, che hanno valore di ragione più liquida (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la domanda deve essere respinta.	Rigetto domanda/ricorso		
Le domande attoree sono infondate.	Rigetto domanda/ricorso		
Per questi motivi, che hanno valore di ragione più liquida (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la domanda deve essere respinta.	Rigetto domanda/ricorso		
La domanda, in quanto proposta sulla base dei medesimi motivi posti a fondamento dell'eccepita nullità della clausola n. 4 della convenzione urbanistica, va disattesa.	Rigetto domanda/ricorso		
Per quanto osservato, mentre la domanda di parte attrice deve essere respinta, va accolta la riconvenzionale proposta dalla convenuta.	<u>Accoglimento domanda riconvenzionale</u> Provvedimento del giudice di accoglimento delle richieste di merito di parte convenuta contenute nella comparsa di costituzione.	isSubClass of Accoglimento domanda	
Evento non rilevato.	<u>Accoglimento parziale domanda riconvenzionale</u>	isSubClass of Accoglimento domanda riconvenzionale	

	Provvedimento del giudice di accoglimento parziale delle richieste di merito di parte convenuta contenute nella comparsa di costituzione.		
Sulla base di quanto evidenziato la domanda svolta in riconvenzionale appare priva di adeguato supporto probatorio e su tale base deve pertanto respingersi.	<u>Rigetto domanda riconvenzionale</u> Provvedimento del giudice di rigetto delle richieste di parte convenuta contenute nella comparsa di costituzione.	isSubClassof Rigetto domanda	
Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.	<u>Rigetto provvisoria esecuzione</u> Provvedimento con cui il giudice dispone che la sentenza non sia provvisoriamente esecutiva prima della formazione del giudicato.		
Rigetta la domanda <i>ex</i> art. 96 c.p.c. di parte convenuta opposta.	<u>Rigetto domanda ex art. 96</u> Provvedimento con cui il giudice rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria.		
L'opposizione va, dunque, respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo (v. artt. 653, 654 c.p.c.).	<u>Rigetto opposizione – conferma decreto ingiuntivo</u> Provvedimento del giudice di rigetto dell'opposizione proposta dalla parte soccombente in sede monitoria e di conferma del decreto monitorio.	produces Spese di lite	
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da [attore1] contro [convenuto1], così provvede: rigetta l'opposizione come sopra proposta da [attore1]. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1226/13 emesso da	Rigetto opposizione – conferma decreto ingiuntivo		

questo tribunale il 5.12.2013 che dichiara esecutivo.			
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di R.G. [ruolo1], così provvede: rigetta integralmente la domanda di parte attrice opponente [attore1] e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1154/2014 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 02.09.2014.	Rigetto domanda – conferma decreto ingiuntivo		
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando respinta ed assorbita ogni altra eccezione e richiesta, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto n. 671/2013 emesso il 23.7.13 dal Tribunale di Pesaro e, per l'effetto, conferma il decreto opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.	Rigetto domanda – conferma decreto ingiuntivo		
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo [...].	<u>Spese di lite</u>	maycontain Responsabilità ex art. 96	
Evento non rilevato.	<u>Responsabilità ex art. 96</u> L'art. 96 c.p.c. recita: «Se risulta che la parte soccombente, <u>ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave</u> , il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni ⁽³⁾ , che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152] ⁽⁴⁾ .		

	Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un <u>provvedimento cautelare</u> , o trascritta <u>domanda</u> giudiziale, o iscritta <u>ipoteca giudiziale</u> , oppure iniziata o compiuta l' <u>esecuzione forzata</u> , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.		
Le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 seguono la soccombenza.	<u>Spese di lite soccombenza</u> Condanna della parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio sostenute dalla parte vittoriosa	isSubClassof Spese di lite	
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.	Spese di lite soccombenza		
Condanna [attore1] al pagamento nei confronti della parte convenuta opposta delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 4.835,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.	Spese di lite soccombenza		
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi [importo1].	Spese di lite soccombenza		
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida ai sensi della tariffa professionale vigente, in [importo1] per la fase di studio, [importo2] per la fase introduttiva, [importo3] per la fase di istruttoria e trattazione,	Spese di lite soccombenza		

[importo4] per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.			
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi [importo1] per compenso al difensore e spese forfetarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e c.p.a. come per legge.	Spese di lite soccombenza		
Le spese di lite seguono la soccombenza del marito (che dovrà farsene carico come precisato da Cass. 10053/2012) e sono liquidate in base al valore indeterminabile, complessità media.	Spese di lite soccombenza		
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa e al contenuto dell'attività difensiva svolta.	Spese di lite soccombenza		
La società correntista, attesa la soccombenza, deve essere condannata a rifondere all'istituto di credito le spese del giudizio.	Spese di lite soccombenza		
Condanna [attore1], in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , a rifondere a [convenuto1] le spese di lite che si liquidano in euro. 1.617,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle	Spese di lite soccombenza		

spese generali, IVA e CPA come per legge.			
Condanna [attore1] a rifondere al [convenuto1] le spese di lite che si liquidano in Euro. 3.971,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.	Spese di lite soccombenza		
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.	<u>Spese di lite compensate</u> La sentenza non condanna alcuna parte al rimborso delle spese del giudizio in quanto reciprocamente soccombenti	isSubClassof Spese di lite	
Inquadra quindi un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u. liquidate con separati decreti.	Spese di lite compensate		
La reciproca soccombenza (addebito della separazione a carico della ricorrente; assegnazione della casa coniugale a quest'ultima) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.	Spese di lite compensate		
La complessità della controversia è giusto motivo per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.	Spese di lite compensate		
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta ed intervenuta solidalmente.	<u>Spese CTU</u> Ordine del giudice sul chi debba sostenere le spese economiche della CTU disposta.	isSubClassof Spese di lite	

3.2 Ontologie linguistiche

Queste ontologie ci sono servite per addestrare parser e identificare porzioni di documento quali avvocati, parti, giudici, motivazione, decisione, etc. Questo ha agevolato la traduzione e l'annotazione dal formato PDF o Word senza semantica in XML-Akoma Ntoso.

3.3 Ontologie di dominio

Queste ontologie sono servite per analizzare progetti specifici di legal design, di modellazione di AI, di mappatura dei bisogni/problemi informatici.

3.3.1 Ontologie di supporto al legal design

Per il **legal design** si sono formulate le seguenti ontologie: la procedura di sfratto moroso, le nuove procedure della legge "codice rosso", i procedimenti dei testimoni di giustizia, i workflow dell'amministratore di sostegno, le tutele della proprietà intellettuale in rete.




Figura 6 – Workflow preliminare alla creazione di una ontologia per gli sfratti funzionale al progetto legal design.

3.3.2 Ontologie di supporto ai modelli AI

Per i **modelli di AI** si sono analizzate le seguenti tassonomie per il codice rosso, il micro-spaccio, le disposizioni cautelari.

CODICE ROSSO

Condotta	reiterate minacce, reiterate molestie	Condotta	concept
Evento	grave e perdurante stato d'ansia e/o paura, fondato timore per l'incolumità propria o dei congiunti, alterazione delle abitudini	Conseguenza	concept
Circostanza	aggravante, attenuante, recidiva	Circostanza	concept
CapoImputazione	articolo, rubrica	Capo	concept
Pena	reclusione, multa, anni, giorni, mesi,ammontare	Pena	concept
SospensioneCondizionale	beneficio, pena condizionalmente sospesa	SospensioneCondizionale	concept
Relazione REO/P.O	relazione sentimentale/ status (parola-sintagma)	Relazione	concept

MICROSPACCIO

CondottaTipica	Condotta di cui all'art. 73(1) DPR 309/1990; coltivare; detenere; produrre; cedere; ecc.	Condotta	concept
SostanzaStupefacente	Qualità (tipo) di sostanza stupefacente, di cui alle Tabelle allegate al DPR 309/1990	Sostanza	concept
QuantitàStupefacente	Quantità di sostanza psicotropa, indicata nel nome scientifico o in quello comune, accompagnata dall'unità di misura; dosi; chilo; chili; mg; kg; mgr, g.; gr.	Quantità	concept

QuantitàPrincipioAttivo	Quantità assoluta di principio attivo, accompagnato dall'unità di misura; dosi di principio attivo	QuantitàPrincipio	concept
PercentualePrincipioAttivo	Percentuale di principio attivo, incluso il simbolo %	PercentualePrincipio	concept
Pena	reclusione, multa, anni, giorni, mesi, ammontare	Pena	concept
CapoImputazione	articolo, rubrica	Capo	concept

CAUTELARI

		MisuraCautelare	Concept
ArrestiDomiciliari	evidenziare l'indicazione che rimanda agli arresti domiciliari ex art. 284 cpp	ArrestiDomiciliari	
Carcere	evidenziare l'indicazione che rimanda alla custodia cautelare in carcere ex art. 285 cpp	Carcere	
CustodialstitutoMadri	evidenziare l'indicazione che rimanda alla custodia cautelare attenuata per detenute madri ex art. 285-bis cpp	CustodialstitutoMadri	
CustodiaLuogoCura	evidenziare l'indicazione che rimanda alla custodia cautelare in luogo di cura ex art. 286 cpp	CustodiaLuogoCura	
DivietoEspatrio	evidenziare l'indicazione che rimanda al divieto di espatrio ex art. 281 cpp	DivietoEspatrio	
ObbligoPresentazionePG	evidenziare l'indicazione che rimanda all'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria ex art. 282 cpp	ObbligoPresentazionePG	

AllontanamentoCasaFamiliare	evidenziare l'indicazione che rimanda all'obbligo di allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis cpp	AllontanamentoCasaFamiliare	
DivietoAvvicinamentoPO	evidenziare l'indicazione che rimanda al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cpp	DivietoAvvicinamentoPO	
DivietoObbligoDimora	evidenziare l'indicazione che rimanda al divieto e obbligo di dimora ex art. 283 cpp	DivietoObbligoDimora	
SospensioneResponsabilitàGenitoriale	evidenziare l'indicazione che rimanda alla sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 288 cpp	SospensioneResponsabilitàGenitoriale	
SospensioneEsercizioPU	evidenziare l'indicazione che rimanda alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289 cpp	SospensioneEsercizioPU	
DivietoTemporaneoContrattarePA	evidenziare l'indicazione che rimanda al divieto temporaneo di contrattare con la PA ex art. 289-bis cpp	DivietoTemporaneoContrattarePA	
DivietoTemporaneoEsercitareAttivitàProfessionali	evidenziare l'indicazione che rimanda al divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali ex art. 290 cpp	DivietoTemporaneoEsercitareAttivitàProfessionali	
SequestroConservativo	evidenziare l'indicazione che rimanda al sequestro conservativo ex art. 316 cpp	SequestroConservativo	
SequestroPreventivo	evidenziare l'indicazione che rimanda al sequestro preventivo ex art. 321 cpp	SequestroPreventivo	
CapoImputazione	numero e titolo del reato per cui si procede (anche in combinato disposto)	Capo	concept

Modifica Misura Cautelare	qualsiasi frase dove risulti una vicenda processuale inerente le misure cautelari: modifica, revoca, aggravamento, attenuazione, applicazione di precedenti misure cautelari, etc.	Modifica	
		Esito	
Condanna	evidenziare nel dispositivo le locuzioni che indicano in modo non equivoco che l'imputato è stato condannato per quel determinato capo d'imputazione	Condanna	
Sospensione Condizionale	evidenziare nel dispositivo le locuzioni che indicano che all'imputato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena	Sospensione Condizionale	
Assoluzione	evidenziare nel dispositivo le locuzioni che indicano che l'imputato è stato assolto per quel determinato capo d'imputazione	Assoluzione	

PESATURA FASCICOLI

Research Question	Legal Field	Documents	Indicator's Name	Help markers in the sentence	Examples of sentences to mark up
Quant o tempo potrebbe durare il processo di secondo grado?	processo penale	Tutte le sentenze penali di merito (primo grado di	RisarcimentoDanno	Provvisoriale, risarcimento, danno	La declaratoria d'estinzione dei reati riguardanti i pagamenti e la compravendita, intervenuta prima della pronuncia di primo grado, impone di rivedere l'entità della provvisoriale , che può essere limitata a euro 10.000,00 , pari all'entità del danno"
			ImputatoRistretto	Ristretto, detenuto per altra causa, sottoposto a misura cautelare	L'Imputato detenuto per questa causa , si è dato corso alla discussione in esito alla quale il Procuratore Generale
			Pena	reclusione, multa, anni, giorni, mesi, ammontare	Condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere

		giudizio)	CapolImputazione		articolo, rubrica	È stato disposto il rinvio a giudizio di, per rispondere del delitto di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis c.p.
			PluralitàImputati		concorrenti, parti, imputati,	La posizione processuale del sig. e Sig., imputati di avere, in concorso tra loro, circonvvenuto
			Prescrizioni	DataReato	Reato, commesso, giorno, mese, anno	Come da capo d' imputazione riportato in epigrafe (fatto commesso in data successiva e prossima al 7 gennaio 2014). Tanto sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale articolatasi nell'esame del teste G.G.
				AggravanteSpeciale	Recidiva, aggravante speciale, aggravante ad effetto speciale, articolo	Correttamente contestata e sussistente anche la recidiva ex 99 comma 4 c.p oggetto di addebito, in considerazione della presenza di numerosi e anche specifici precedenti penali, rispetto ai quali le condotte oggetto di verifica non possono che essere ritenute espressione di una peculiare attitudine a delinquere del M., indiscutibilmente incline a porre in essere violazioni di legge penalmente rilevanti
				AttoSospensivo	Sospensione, periodo di sospensione del procedimento, il procedimento è sospeso, alla data di sospensione del procedimento	Con riferimento agli ultimi episodi in contestazione; essendo i fatti contestati come commessi fino al maggio 2011, il reato, anche considerati i periodi di sospensione del procedimento 2 maggio 2018 al 25 ottobre 2018)
				AttoInterruttivo	Interrompe la prescrizione, atto interruttivo, la prescrizione è interrotta ex art. 160 c.p.	Primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'ordinanza custodiale del mese di novembre 2016 , cui era seguito l'interrogatorio di garanzia
				RaddoppioTermini	Reato ex art. 572 c.p; Reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. Reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis e quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater	Le condotte vessatorie dell'imputato ai danni della donna, idonee ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p..

3.3.3 Ontologie di supporto ai modelli organizzativi

Per i modelli organizzativi si è realizzata una tassonomia dei principali problemi dell'uso delle tecnologie all'interno dei tribunali. Tale tassonomia ha permesso elaborazioni statistiche dei questionari e delle interviste.




Figura 7 – Tassonomia delle categorie di problemi emersi nelle interviste con gli uffici nel rapportarsi con i sistemi informatici ministeriali e non ministeriali.

Pubblicazioni scientifiche

I risultati scientifici finali saranno disponibili in una raccolta di saggi sul tema pubblicata per i tipi di Aracne (Roma).

Allegato I – Glossario a cura dell’Università di Camerino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



Ministero della Giustizia



GLOSSARIO DI PROGETTO

Progetto UNI 4 JUSTICE - Universitas per la Giustizia

Programma per la qualità del sistema giustizia
e per l'effettività del giusto processo

Versione 1.0.
Ultimo aggiornamento 2/5/2022

Premessa

Su proposta del gruppo di lavoro dell'Università "Carlo Bo" di Urbino, si è proceduto alla realizzazione di un glossario o, meglio, una raccolta terminologica contenente l'esemplificazione e la spiegazione delle parole tecnicamente connotate contenute nel progetto.

La realizzazione del glossario ha una triplice finalità.

In primo luogo, essa serve ad acquisire una maggiore "confidenza" con il progetto PON, rendendo più chiara e comprensibile la sua lettura: si è così pensato di offrire una dettagliata esplicazione delle 'parole chiave' contenute nel progetto, soprattutto di quelle estranee al campo giuridico e di quelle formulate in lingua inglese.

Inoltre, il glossario consente di promuovere una più approfondita consapevolezza del Team sul lavoro da svolgere perché minimizza, se non azzerà del tutto, i possibili fraintendimenti fra persone di diversa estrazione culturale. In altre parole, l'eterogeneità delle competenze delle risorse umane impegnate nel progetto rendono fondamentale uniformare il lessico di lavoro utilizzato.

Infine, la realizzazione del glossario orienta i ricercatori nell'individuazione degli argomenti oggetto delle pubblicazioni scientifiche che verranno realizzate al fine di render conoscibile alla comunità scientifica il prodotto finale realizzato dalle risorse messe in campo.

Al fine di selezionare i termini presenti nel Glossario, il gruppo di lavoro ha eseguito una lettura critica del progetto di ricerca, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, individuando le 'parole chiave' rilevanti, alla stregua delle differenti sensibilità scientifiche presenti nel team. Si è poi proceduto a selezionare collegialmente i termini proposti, sulla base della rilevanza ai fini dello sviluppo del progetto di ricerca. Successivamente, i diversi termini sono stati distribuiti tra i membri del gruppo di lavoro che ne hanno ricercato il significato e svolto le relative descrizioni. Da ultimo, le definizioni redatte sono state sottoposte a revisione da parte di altri membri del gruppo individuati in modo casuale. Infine, si è proceduto ad una lettura collegiale del glossario e alla validazione delle modifiche proposte dai revisori.

Il gruppo di ricerca dell'Università di Camerino è consapevole che il presente lavoro non può e non deve considerarsi concluso. L'imminente inizio delle attività presso gli uffici giudiziari, da un lato, e l'intensificarsi delle attività scientifiche, dall'altro, porterà i ricercatori a doversi confrontare con molti termini estranei alla nomenclatura del giurista e provenienti dal mondo dell'ICT e del work management. Ciò renderà senz'altro necessario ed opportuno un continuo aggiornamento del presente glossario al fine di renderlo uno strumento utile per tutti i partecipanti al progetto.

Avv. Federico Fratini, PhD

Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Camerino

Avv. Jacopo Saccomani, PhD

Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Camerino

TERMINE	PAG	DEFINIZIONE
Accesso alla giustizia	16	L'accesso alla giustizia è considerato un elemento fondamentale dello stato di diritto e necessario per garantire il suo funzionamento. Esso consiste nel diritto, riconosciuto a ogni individuo e talvolta anche a gruppi di persone, a un ricorso effettivo davanti a un giudice per far valere i propri interessi e tutelare i propri diritti nell'ambito di un giudizio rispettoso dei canoni del giusto processo. Tale diritto viene sancito, tra gli altri, dall'art. 24 della Costituzione italiana, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'articolo 6 della CEDU. Promuovere l'accesso alla giustizia è inoltre uno degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU. Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.
Accountability	17	Modello organizzativo di Public Governance basato sulla responsabilizzazione (c.d. accountability) dei manager sui risultati, sulla direzione per obiettivi e sulla valutazione delle performance. Implica l'obbligo per il responsabile di rendicontare, in maniera trasparente, l'efficiente gestione delle risorse pubbliche assegnate per il conseguimento delle finalità della funzione amministrativa.
Approccio "Evidence-based"	22	Per approccio evidence based, si intende una logica di azione ancorata alla conoscenza empirica della realtà, attraverso lo sviluppo di analisi puntuali e dettagliate, allo scopo di favorire l'evoluzione di processi di ripensamento del sistema giudiziario che rispondano, più adeguatamente, alle reali esigenze della collettività e alle effettive criticità del sistema giustizia, non solo secondo il profilo normativo ma anche secondo quello organizzativo e tecnologico.
Bias Cognitivi	34	Il bias cognitivo è una forma di distorsione cognitiva causata dal pregiudizio e può influenzare ideologie, opinioni e comportamenti. In informatica, il termine indica una situazione in cui i sistemi di analisi dei dati basati sul Machine Learning mostrano atteggiamenti discriminatori nei confronti di determinate categorie vulnerabili. Solitamente questi pregiudizi riflettono opinioni e preconcetti socialmente diffusi come, ad esempio, quelli su razza, genere, sesso biologico, età e cultura e, secondo il profilo tecnico, sono espressione di un fenomeno che si verifica quando un algoritmo produce risultati che sono sistematicamente pregiudicati a causa di presupposti errati nel processo di programmazione ed apprendimento automatico.

Big Data giudiziari	34	I big data in termini generici sono una raccolta di dati informativi capaci di analizzare, estrapolare e mettere in relazione un'enorme mole di dati eterogenei strutturati e non, al fine di scoprire i legami tra fenomeni diversi e/o prevedere quelli futuri. I "big data giuridici" fanno riferimento al settore in cui operano questi dati.
Capacità amministrativa	20	<p>La capacità amministrativa è l'abilità di una Pubblica Amministrazione di eseguire le funzioni, risolvere i problemi, fissare e raggiungere gli obiettivi. Essa dipende essenzialmente da tre variabili: la struttura di governance, le risorse umane e le risorse tecnologiche ed infrastrutturali. La struttura di governance riguarda le attività di direzione e gestione dell'ente; le risorse umane costituiscono il capitale umano impiegato, che deve essere qualificato e competente; le risorse tecnologiche ed infrastrutturali comprendono gli strumenti tecnici innovativi di cui la P.A. si dota per il miglior conseguimento dell'azione amministrativa.</p> <p>La capacità amministrativa costituisce uno degli aspetti del sistema politico ed istituzionale che più influenza la qualità della vita sociale ed economica di un paese. Essa costituisce concetto nodale attorno a cui ruota l'intera strategia che discende dalla attuazione del PON in materia di rafforzamento e innovazione della Pubblica Amministrazione (PA) concordate tra l'Italia e la Commissione europea e contenute nell'Accordo di Partenariato 2014-2020.</p>
Case law processing	19	Azione di ricerca ed interpretazione di testi normativi e orientamenti giurisprudenziali svolta, unitamente all'esame dei fascicoli giudiziari e alla redazione di minute di sentenze, dalle risorse umane impiegate nell'Ufficio per il Processo, finalizzata a garantire, da un lato collaborazione e supporto alla funzione giudicante del magistrato, dall'altro la riduzione dell'arretrato e l'efficientamento del sistema giudiziario.
Change management - Innovazione organizzativa	16	Change management si intende un approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle società che rende possibile la transizione da un assetto corrente ad un futuro assetto desiderato.

Child friendly justice	26	Con l'espressione Child friendly justice si intende definire un sistema giudiziario che persegue e garantisce la tutela del migliore interesse del minore nel processo, tenendo conto non solo del contesto normativo ma anche della maturità e del livello di comprensione del minore nonché delle circostanze del caso concreto. La Child friendly justice si caratterizza per essere una giustizia accessibile, veloce, effettiva, rispettosa dei bisogni e dei diritti del minore, tra i quali figurano in particolare la partecipazione e la comprensione del processo, il rispetto della vita privata e familiare, dell'integrità personale e della dignità umana.
Clearance rate	26	Indicatore utilizzato a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di riferimento, la capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici, di smaltire i procedimenti sopravvenuti. Esso misura il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti ($CR = \text{Definiti} / \text{Sopravvenuti}$). Il clearance rate è un indicatore della performance degli uffici, laddove valori superiori all'unità (ovvero al 100%) indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti con una conseguente riduzione dell'arretrato. Al contrario, valori al di sotto dell'unità (ovvero del 100%) indicano che il numero dei procedimenti definiti è minore del numero dei procedimenti sopravvenuti e pertanto si verifica un aumento delle pendenze.
Cluster	24	Il clustering o analisi dei gruppi può essere definito come un processo di classificazione di oggetti simili in uno stesso gruppo (c.d. classi omogenee). Si tratta di una tecnica di data mining, che consente di estrarre informazioni all'interno di un set di dati ai fini dell'analisi statistica, nonché di uno strumento in grado di rivelare associazioni, modelli, relazioni e strutture in masse di dati.
Compliance	20	Il termine inglese “compliance” è traducibile letteralmente in italiano come “conformità”, nel senso di “attenersi a determinate regole ben definite / a determinati principi”. Nel Progetto UNI4JUSTICE si andrà ad operare nella centralità dei profili organizzativi dell'amministrazione, costruendo strutture organizzative di supporto durante il percorso fra input e output giudiziario.

Critical review delle risultanze empiriche	32	Analisi critica delle evidenze empiriche acquisite durante le attività progettuali (osservazione del contesto/raccolta e l'elaborazione di dati), anche avvalendosi dell'interlocuzione con i potenziali stakeholders della ricerca. Nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE, gli stakeholders sono rappresentati, dai COA, i quali, atteso il ruolo dell'avvocato, costituiscono la più fedele espressione degli interessi e delle esigenze dei cittadini, destinatari finali del servizio – Giustizia.
Cyber-security	13	La Cyber security si riferisce al corpo di tecnologie, processi e pratiche progettate per proteggere reti, dispositivi, programmi e dati da attacchi, danni o accessi non autorizzati. La Cyber security può anche essere indicata come sicurezza delle tecnologie dell'informazione.
Dashboard	34	La dashboard di dati è uno strumento di gestione delle informazioni che analizza e traccia visivamente, sotto forma di tabelle o grafici, gli indicatori chiave di prestazione (KPI), le metriche e i punti chiave dei dati per monitorare lo stato di un'azienda, dipartimento o processo specifico. Le visualizzazioni in un dashboard provengono dai reports e ogni report è basato su un set di dati. Per aziende e Pubbliche Amministrazioni costituisce uno strumento ottimale per la valutazione delle performance.
Data analytics	34	L'analisi dei dati è un processo di ispezione, pulizia, trasformazione e modellazione di dati con il fine di evidenziare informazioni che suggeriscano conclusioni e supportino le decisioni strategiche aziendali.
Data privacy law	16	Le legislazioni sulla privacy delle informazioni, sulla privacy dei dati o sulla protezione dei dati forniscono un quadro giuridico su come ottenere, usare e conservare i dati delle persone fisiche. In particolare, le normative attinenti al suddetto campo riconoscono e descrivono il diritto, in capo alle persone fisiche, di controllare l'uso che viene fatto dei propri dati. Quest'ultimo, a sua volta, di solito include anche il diritto di ottenere dettagli su quali dati vengono memorizzati e per quale scopo, nonché di richiederne la cancellazione nel caso in cui lo scopo non venga indicato.

De-identificazione	34	La de-identificazione è definibile come un metodo grazie al quale è possibile mantenere una maggiore sicurezza del dato. Mediante l'utilizzo di varie tecniche (quali la pseudonimizzazione, il mascheramento, la soppressione, l'aggregamento ed il campionamento di dati) è possibile attuare un processo di separazione tra il dato ed il soggetto al quale appartiene, rendendo sostanzialmente anonimo tale dato.
Decoupling tra funzioni e territorio	11	Disaccoppiamento/ Dissociazione di funzioni e territorio. La digitalizzazione rende possibile l'azione collettiva, cioè il coordinamento di azioni mirate a un unico obiettivo. Indipendentemente dalle varie sedi in cui si svolge il progetto, esse devono convergere abitualmente in una gestione comune, collettiva e flessibile.
Deliverable	33	I deliverables (letteralmente "consegnabile) indicano i risultati intermedi attesi di un progetto. Essi consistono in reports, pubblicazioni, diagrammi tecnici, software, etc.
DGSIA	42	La sigla D.G.S.I.A. è l'acronimo di "Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati", struttura che si occupa dei processi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella Giustizia ed il cui obiettivo primario è quello di mantenere elevato il livello di qualità dei servizi offerti assicurandone affidabilità, efficienza e sicurezza. Promuove e sviluppa le risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici, predispone e gestisce il piano della sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia e può avanzare pareri e proposte aventi ad oggetto atti normativi nel proprio settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.
PCT, PAT e PTT	11	PCT: Processo Civile Telematico (Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001 - Istituzione del Processo Civile Telematico); PAT: Processo Amministrativo Telematico (DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016 - Regolamento per l'attuazione del PAT); Processo Tributario Telematico (Decreto del MEF 23/12/2013 n. 163 - Disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel PTT).

Digital governance	16	La <i>digital governance</i> è una struttura per stabilire responsabilità, ruoli, processi decisionali e autorità di gestione dei cambiamenti per la presenza digitale di un'organizzazione. Una struttura di <i>governance</i> digitale ben progettata riduce al minimo gli sforzi e i costi, nonché assicura la maturità del <i>business</i> digitale.
Discriminazione algoritmica	34	La “discriminazione algoritmica” è quel fenomeno che si verifica allorquando all’interno di un “algoritmo” (definibile come “sequenza finita di operazioni che consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe”) si sviluppano dei “ <i>bias</i> ”, ovverosia dei pregiudizi, causati dall’inserimento di informazioni sbagliate a livello di programmazione, che conducono a risultati parziali e, nel caso di algoritmi inseriti in Intelligenze Artificiali applicate al diritto, decisioni ingiuste in quanto influenzate da parametri discriminatori.
Disposition time	26	Indicatore utilizzato a livello europeo per misurare il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti giudiziari confrontando lo <i>stock</i> di pendenze alla fine dell’anno con il flusso dei procedimenti definiti nell’anno.
Drafting	29	Il <i>drafting</i> (da <i>to draft</i> = redigere) comprende un insieme di regole e raccomandazioni per la redazione tecnica dei testi normativi. Nell'ambito del progetto Uni4Justice, esso coincide con l'obiettivo di estendere la tecnica del <i>drafting</i> anche alla redazione della sentenza, e ciò ricorrendo al riuso di precedenti sentenze, all’uso di <i>template</i> e di formulari, a richiami normativi semi-automatici nonché a tecniche di <i>Natural Language Processing</i> (e.g., armonizzazione delle formule di rito), di Intelligenza Artificiale (e.g., richiamare le sentenze già redatte più affini) e di <i>Semantic Web</i> (e.g. armonizzazione delle definizioni).
Drafting assistito delle sentenze	37	“Drafting” è un termine anglosassone traducibile in italiano come “redazione”. In ambito normativo per “drafting” si intende un insieme di tecniche e regole redazionali dirette a migliorare la qualità, testuale e tecnica, di un atto normativo (nel caso di specie, delle sentenze). Il Progetto persegue, tra gli altri, l’obiettivo di creare un “drafting assistito delle sentenze”, ovverosia enucleare le metodologie ed individuare gli strumenti e le tecniche che consentano di agevolare la redazione delle sentenze armonizzandone le formule e le definizioni, anche mediante l’ausilio di un editor-web che possa consentire la redazione dei provvedimenti secondo il formato standard XML Akoma Ntoso. Il <i>drafting</i> (da <i>to draft</i> = redigere) comprende un insieme di regole e raccomandazioni

		per la redazione tecnica dei testi normativi. Nell'ambito del progetto Uni4Justice, esso coincide con l'obiettivo di estendere la tecnica del <i>drafting</i> anche alla redazione della sentenza, e ciò ricorrendo al riuso di precedenti sentenze, all'uso di <i>template</i> e di formulari, a richiami normativi semi-automatici nonché a tecniche di <i>Natural Language Processing</i> (e.g., armonizzazione delle formule di rito), di Intelligenza Artificiale (e.g., richiamare le sentenze già redatte più affini) e di <i>Semantic Web</i> (e.g. armonizzazione delle definizioni).
E-government	21	e-government è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione, il quale - unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo - consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi informatici, grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso - ad esempio - i siti web delle amministrazioni interessate.
Spill-over	28	Lo <i>spill over</i> è il fenomeno per cui una tale attività volta a beneficiare un determinato settore o una determinata area territoriale produce effetti positivi anche oltre tali ambiti.
Efficienza	5	Capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini.
Embedded	13	Incorporato/ integrato/ inserito.
Explicability	50	Il termine inglese " <i>explicability</i> " è traducibile in italiano come "esplicabilità" o "spiegabilità". Nell'ambito del Progetto sono previste linee di ricerca specifiche al fine di favorire la trasparenza del linguaggio giuridico e – conseguentemente – la sua migliore esplicabilità anche a soggetti ad esso estranei, per ottenere un livello di comprensione sufficientemente adeguato e tale da ridurre al minimo le barriere (in questo caso anche semantiche) che si frappongono tra la richiesta di servizio del singolo e la risposta della Giustizia.

Inter-operabilità	29	<p>Il termine “interoperabilità” esprime il concetto moderno (multisetoriale) del permettere, mediante procedure unificanti, l’interscambio e l’interazione in molteplici campi. In ambito tecnologico è utilizzato per indicare un elevato grado di sinergia di sistemi diversi al fine di poter offrire nuovi servizi o funzionalità. Nell’ambito del Progetto tale termine è utilizzato in quest’ultima accezione, posto che l’auspicata accelerazione delle forme di interoperabilità nella trasformazione digitale è volta all’ottenimento di risultati di lungo periodo nell’ambito del Sistema Giustizia, per favorire l’eguaglianza all’accesso e l’efficienza del Sistema complessivamente inteso.</p>
Rule of law enforcement	22	<p>Lo Stato di diritto (rule of law) è uno dei valori fondanti l'Unione Europea, comune a tutti gli Stati Membri, così come previsto dall’art. 2 TUE. Esso implica che tutti i membri di una società – compresi i governanti e i parlamentari – siano uguali di fronte alla legge, conformemente ai valori della democrazia e dei diritti fondamentali, e soggetti al controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali.</p> <p>Nel concetto di Stato di diritto rientrano principi come la legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; l'uguaglianza davanti alla legge; la certezza del diritto; la separazione dei poteri; il divieto di esercizio arbitrario del potere esecutivo; una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, un controllo giurisdizionale effettivo anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e più in generale il buon funzionamento del sistema giustizia. Tali principi sono stati riconosciuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, il Consiglio d'Europa ha elaborato norme e formulato pareri e raccomandazioni che forniscono orientamenti consolidati per promuovere e sostenere lo Stato di diritto. La Commissione europea, anche attraverso l'azione di misure sanzionatorie, ha il compito di garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale sancito dai trattati dell’UE e di assicurare che siano rispettati il diritto, i valori e i principi fondamentali dell’UE.</p>
HCI	37	<p>La sigla H.C.I. è l’acronimo di “interazione Uomo – Computer” (in inglese “human-computer interaction”), ovverosia lo studio dell’interazione tra le persone (utenti) e il computer per la progettazione e lo sviluppo di sistemi interattivi usabili ed affidabili che supportino e facilitino le attività umane.</p>

Indicatori di qualità	23	Indicatori orientati a rilevare l'indipendenza, l'efficienza, la tempestività, la sostenibilità e la qualità della risposta alla domanda di giustizia e preordinati alla predisposizione di azioni volte a migliorare il sistema giustizia nel suo complesso. In materia di giustizia, le fonti degli indicatori di qualità sono costituite dai documenti ufficiali della Commissione Europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), del World Economic Forum, della Banca Mondiale, dello European Justice Scoreboard e del World Justice Project.
Interfaccia UX/UI	37	La "UI" nel design sta per "interfaccia utente". L'interfaccia utente è il layout grafico di un'applicazione". "UX" sta per "esperienza utente". L'esperienza di un utente con l'app è determinata dal modo in cui interagisce con essa.
Justice institutions	17	Termine anglosassone per indicare le istituzioni di giustizia.
Law & ICT	15	Si tratta di una materia che abbraccia diverse branche del diritto (ad es., diritto contrattuale, diritto penale, diritto industriale, diritto tributario, ecc.) e ha per oggetto i campi della Information, Communications, Technology Law.
Learning by doing	15	<i>Learning by doing</i> (imparare facendo) indica una metodologia che si fonda sull'idea che un individuo è in grado di imparare meglio e più rapidamente attraverso un approccio pratico, oltretutto eseguendo un'azione.
Legal clinics	35	Una clinica legale è un programma di assistenza legale o scuola di legge che fornisce servizi a vari clienti e spesso esperienza pratica per gli studenti della scuola di legge.
Legal design	38	Il <i>legal design</i> è una disciplina innovativa utile a) alla progettazione di procedure e sistemi legali; b) alla redazione di testi normativi e sentenze; c) alla produzione di materiale informativo in ambito legale. Si caratterizza per il fatto di mettere al centro del progetto l'utente finale, il destinatario del servizio giustizia, il destinatario di una sentenza, il cittadino tenuto a certi obblighi.
Lesson-drawing	10	L'espressione <i>lesson-drawing</i> , in ambito politico-istituzionale, sintetizza un processo di acquisizione di conoscenze basato sulla ricerca, in altri tempi o luoghi, di esperienze virtuose a cui ispirarsi (<i>best practices</i>) e sulla capacità di adattare le informazioni acquisite nel proprio contesto e di valutare in prospettiva l'idoneità delle pratiche importate di produrre gli effetti desiderati.

Self-assessment	39	Il termine anglosassone “self-assessment” è traducibile in italiano come “autovalutazione”. Tra gli obiettivi (<i>deliverable</i> e <i>milestone</i>) del Progetto rientra anche lo sviluppo di un manuale di <i>self-assessment</i> (quindi di autovalutazione) delle capacità amministrative in relazione all'introduzione della metodologia di lavoro “agile”.
Mapping	19	Metodologia di rilevazione standardizzata che consente la raccolta di dati quantitativi e qualitativi attraverso misurazioni ed interviste e che è orientata a descrivere quanto accade, in termini di funzionalità e disfunzionalità, nell'ambito di una organizzazione complessa.
Metriche della giustizia	49	Il termine “metrica” è connotato da una molteplicità di significati; appare qui declinato nel suo senso etimologico di “misura”, in combinazione con quello di “studio delle forme attraverso cui si stabilisce e si evolve la tecnica” (è solitamente inteso nel senso di “tecnica della poesia”, ma nel caso di specie può intendersi come “tecnica della giustizia”). Discutere di “metrica della giustizia” implica quindi un approccio all'analisi delle forme, delle metodologie e delle strutture attraverso le quali si sviluppa, anche dal punto di vista operativo, l'intero sistema giuridico.
Milestone	33	<i>Milestone</i> è un termine inglese che letteralmente significa pietra miliare. Nella forma inglese, il termine viene utilizzato soprattutto in discipline tecniche come ingegneria del <i>software</i> o <i>project management</i> . Indica importanti traguardi intermedi nello svolgimento del progetto. Molto spesso sono rappresentate da eventi, cioè da attività con durata zero o di un giorno, e vengono evidenziate in maniera diversa dalle altre attività nell'ambito dei documenti di progetto. Esempi di milestone sono: la fine dei collaudi di un impianto, la firma di un contratto, il varo di una nave, la fine delle opere di muratura di un edificio, eccetera.
Mismatch	52	Il termine <i>mismatch</i> (in italiano “mancata corrispondenza”, “discrepanza”) identifica una situazione patologica di contrapposizione e contraddizione tra dati; nell'ambito del Progetto viene utilizzato per indicare il potenziale conflitto tra la cartografia dei bisogni formativi e le attività formative già proposte nell'ambito del Sistema Giustizia, auspicabilmente evitabile attraverso un raccordo sinergico e complementare tra gli stessi.

Modelli di organizzazione dell'UUPP	5	L'Ufficio Per il Processo è la nuova struttura organizzativa presente negli uffici giudiziari, strumentale per il lavoro dei giudici e di ausilio per il lavoro burocratico delle cancellerie. Corrisponde ad un progetto di miglioramento del Servizio Giustizia, che, prendendo spunto da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari. Uno degli obiettivi del progetto UNI4JUSTICE è quello di implementare modelli di organizzazione degli UUPP attraverso l'interazione di gruppi di lavoro trasversali fra amministrazione giudiziaria e team di ricerca accademica.
NLP - Natural Language Processing	37	L'elaborazione del linguaggio naturale è il processo di trattamento automatico mediante un calcolatore elettronico delle informazioni scritte o parlate in una lingua.
None Left Behind	17	<i>Leave no one behind</i> (LNOB) è principio cardine dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Esso si attua attraverso l'univoco impegno di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ad eliminare la povertà in tutte le sue forme, la discriminazione e l'esclusione ed a ridurre le disuguaglianze e le vulnerabilità che non consentono ad alcuni individui il pieno sviluppo della personalità. In ambito di giustizia, il principio deve essere inteso nella forma di eguale accesso alla giustizia e può essere realizzato attraverso il miglioramento della qualità dei servizi giuridici erogati sul territorio.
OASIS XML - Akoma Ntoso	34	Akoma Ntoso ("cuori collegati" nella lingua akan dell'Africa occidentale) definisce un insieme di semplici rappresentazioni elettroniche tecnologicamente neutre in formato XML di documenti parlamentari, legislativi e giudiziari.
CEPEJ	27	La Commissione per l'efficienza della giustizia (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ) è un organo dedicato al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Gli obiettivi della CEPEJ affondano le proprie radici nella promozione dello Stato di diritto e nella tutela dei diritti fondamentali, rifacendosi in particolare ad alcuni articoli della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU): art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), art. 6 (diritto a un equo processo), art. 13 (diritto a un ricorso effettivo), art. 14 (divieto di discriminazione)

OCSE-UNDP	50	<p>La sigla O.C.S.E. è l'acronimo di "Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico", mentre la sigla U.N.D.P. è l'acronimo di "Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo" (in Inglese: "United Nations Development Programme". Sono entrambe organizzazioni internazionali. La prima svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva per il confronto di esperienze politiche, la risoluzione di problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei suoi membri, i quali sono accomunati da un sistema di governo democratico ed un'economia di mercato. La seconda, istituita nel novembre del 1949, ha come obiettivo il progresso economico dei Paesi sottosviluppati e la realizzazione di progetti di sviluppo e programmi per la loro effettuazione, mediante destinazione dei fondi necessari. Nell'ambito del Progetto è prevista la declinazione in forme operative del lavoro effettuato da queste due organizzazioni in materia di ricerca sulle barriere di accesso alla giustizia, con l'obiettivo di identificarle e – per quanto possibile – rimuoverle.</p>
Ontologia giuridica	47	<p>L'ontologia, nella filosofia analitica, è la teoria che stabilisce i criteri di esistenza di determinate entità a partire da un linguaggio formale. In ambito informatico si è recentemente diffuso l'utilizzo di tale termine nel campo dell'Intelligenza Artificiale e della rappresentazione della conoscenza, per descrivere il modo in cui diversi schemi vengono combinati in una struttura dati contenente tutte le entità rilevanti e le loro relazioni in un dominio. L'ontologia in un'ottica "giuridica" è quindi un sottoinsieme di un'ontologia degli oggetti sociali, che richiede assunzioni ontologiche circa il mondo reale, referente della realtà sociale e giuridica, al fine di consentire la rappresentazione della doppia dimensione (mondo delle norme / mondo reale) in cui sono collocate le entità del mondo giuridico.</p>
Piloting ed estensione	11	<p>Fungere da dispositivo di guida; testare uno schema, un progetto, ecc., prima di introdurlo più ampiamente.</p>
Policy making	14	<p>Elaborazione di orientamenti e strategie in merito alle questioni più rilevanti per la società e la politica. L'atto o il processo di fissare e dirigere il corso dell'azione di un soggetto pubblico, avuto particolare riguardo all'attività decisoria avente ad oggetto nuove politiche.</p>

Policy transfer	49	Dall'inglese, letteralmente, "politica di trasferimento"; con il termine <i>policy</i> viene genericamente indicato un insieme di azioni (ma anche di non-azioni) poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato correlate in qualche modo ad un problema collettivo. Sostanzialmente può essere definita come una "linea di condotta" o "prassi" nei confronti di una specifica questione. Ponendosi, tra gli altri, anche l'obiettivo di creare "modelli di <i>policy transfer</i> ", il Progetto mira a realizzare prototipi operativi per consentire il trasferimento e la diffusione delle prassi (si immagina "virtuose") per consentirne l'applicabilità e la fruibilità a tutti gli attori del sistema giustizia.
Policy window per il buon governo degli UUGG	17	Insieme di norme e prassi emanate dal Legislatore per il buon governo degli uffici giudiziari.
Problem driven	14	Motivato/guidato dai problemi
Programmi PON/POR nel contesto PNRR	23	Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che ciascuno Stato membro deve predisporre per accedere ai fondi del NextGenerationEU (NGEU), lo strumento introdotto dall'Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l'economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale. Il PON (Piano Operativo nazionale) comprende un insieme di progetti, finanziati dalla Commissione Europea, per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.
Project manager	46	Project manager è un termine inglese traducibile in italiano come "responsabile del progetto", ovverosia figura gestionale di riferimento e supervisione che sovrintende e coordina specifiche attività del Progetto.
Public governance	12	La <i>public governance</i> è la gestione di settori pubblici complessi e non direttamente limitabili alle dinamiche di mercato, in quanto i portatori di interessi (gli <i>stakeholders</i>) sono di natura plurima e comprendono istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, cittadini privati, imprese e altri enti pubblici in rete: dato questo convergere di interessi disomogenei per natura e finalità in un equilibrio dinamico molti studiosi preferiscono parlare di " <i>collaborative public management</i> ". Si riferisce agli accordi formali e informali che determinano il modo in cui vengono prese le decisioni pubbliche e le azioni pubbliche.

Rapporto tra giustizia e ricerca scientifica	16	Il progetto rappresenta una sinergia tra la ricerca accademica (scientifica) attraverso letture, seminari, articoli, pubblicazioni e la pratica giuridica (analisi della giurisprudenza, contatto con il giudice e con il sistema giudiziario nel suo complesso).
Regole di hard e soft law	17	Con l'espressione <i>soft law</i> si intende quel fenomeno caratterizzato dal diffondersi di regole assunte da organi privi di potere legislativo, ma che hanno in concreto efficacia normativa (quali ad esempio: protocolli, direttive, pronunce dei giudici etc.). Inoltre, la nozione di <i>soft law</i> ha trovato, nell'ambito degli ordinamenti statali, notevoli punti di contatto con il diritto prodotto dai precedenti giudiziari, soprattutto ove questi siano ritenuti dotati di una forza persuasiva, secondo la concezione del precedente vincolante proprio della tradizione inglese. Il fenomeno di <i>soft law</i> si contrappone ai tradizionali strumenti di normazione quali leggi, regolamenti (c.d. <i>hard law</i>) i quali, emanati secondo determinate procedure da organi che detengono il relativo potere (parlamenti, governi ecc.), generano norme dotate di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari.
Responsiveness	12	Reattività. La caratteristica, la proprietà e la capacità di reagire, di essere reattivo, specialmente in maniera rapida o positiva.
Rete di UdP	21	<i>User Datagram Protocol</i> , nelle telecomunicazioni, è uno dei principali protocolli di rete della suite di protocolli Internet. È un protocollo di livello di trasporto a pacchetto, usato di solito in combinazione con il protocollo di livello di rete IP.
Semantic Web	38	Si intende la trasformazione del <i>World Wide Web</i> in un ambiente dove i documenti pubblicati sono associati ad informazioni e dati che ne specificano il contesto semantico in un formato adatto all'interrogazione e all'interpretazione e, più in generale, all'elaborazione automatica
Semplificazione/modernizzazione della P.A	29	Azione politica che si pone l'obiettivo di snellire le norme e le procedure amministrative e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese. L'obiettivo si raggiunge attraverso l'utilizzo di molteplici strumenti: innovazione normativa, organizzativa e tecnologica.

Shadowing	19	Lo <i>shadowing</i> è una tecnica d'indagine a disposizione della ricerca sociologica di tipo qualitativo che richiede al <i>team</i> di ricerca di osservare le dinamiche operative di un determinato contesto, nelle sue diverse articolazioni, senza interagire con i soggetti osservati e, una volta analizzato l'insieme di razionalità applicate, competenze, compiti, abitudini, evincerne le criticità e le potenzialità nella prospettiva di un cambiamento migliorativo.
Situated learning	35	La teoria dell'apprendimento situato afferma che la conoscenza non è un insieme di nozioni teoriche apprese, bensì il frutto di un processo dinamico, cioè della partecipazione attiva di un soggetto all'interno di un contesto, data dall'interazione con gli altri membri e la situazione circostante.
Sostenibilità	5	Condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Spazio digitale	13	Spazio immateriale creato attraverso l'uso del linguaggio informatico e reso accessibile da dispositivi elettronici e digitali. Lo spazio in cui si manifesta il fenomeno Internet.
Stakeholders	40	Lo <i>stakeholder</i> (termine inglese traducibile in italiano con "parte interessata") è chiunque sia portatore di interessi nei confronti di un'attività o di un progetto economico, ovverosia chi possa direttamente od indirettamente godere di benefici o subire danni da quell'attività.
Standard e benchmark	15	Con i termini <i>standard</i> e <i>benchmark</i> si suole indicare un parametro oggettivo di riferimento in base al quale è possibile misurare la <i>performance</i> di un dato prodotto o di un'attività aziendale pubblica o privata.
Statistica giudiziaria	15	La statistica è la scienza che usa le teorie probabilistiche per cercare di spiegare quanto spesso si verificano certi eventi. In ambito giuridico, essa ha per oggetto lo studio quantitativo dei fenomeni collettivi, ad esempio, gli atti punibili per legge in relazione con la crescita della società. Mediante tale disciplina è possibile raccogliere dati dai portali giudiziari, trasformandoli in informazioni utili per la gestione e la fornitura di servizi.

Tassonomia ontologica delle attività dell'UPP	38	<p>La Tassonomia (genericamente intesa come studio della teoria e delle regole di classificazione) permette, nell'ambito di una porzione specifica di conoscenza, una classificazione gerarchica di concetti. L'Ontologia è un modello utilizzato per descrivere una porzione di un "mondo" più ampio, ovvero sia un dominio di conoscenza. Realizzare una tassonomia ontologica delle attività dell'Ufficio Per il Processo significa ideare un metodo standard di classificazione di tutti quegli elementi che compongono l'UPP (documenti, processi, attori, eventi, parametri) al fine di sviluppare una metodologia operativa uniforme che faciliti l'accesso alla conoscenza, favorisca le ricerche e, sostanzialmente, implementi fattivamente il sistema di accesso e gestione della giustizia.</p>
BPMN	40	<p>La sigla B.P.M.N. è l'acronimo inglese per "Business Process Model and Notation" (traducibile in italiano come "modello di processo aziendale e notazione"), consistente nella rappresentazione grafica utilizzata per specificare i processi aziendali nell'ambito di un modello di lavoro determinato, attraverso una notazione grafica specifica (diagramma di flusso) allo scopo di fornire una notazione intuitiva per gli utenti indipendentemente dal loro grado di confidenza con la materia, al fine di rappresentare nel modo più comprensibile possibile le semantiche di processi complessi. Le "tecniche di BPMN" sono quindi tutte quelle metodologie esplicative (tra le quali ritroviamo, ad esempio, il diagramma di flusso) attraverso le quali è possibile unificare l'espressione di concetti adottando un linguaggio comune (ed una rappresentazione grafica standard) per descrivere processi anche complessi o multidisciplinari.</p>
Tecnologia come strumento "buffer"	30	<p>Il Buffer (tradotto letteralmente dall'inglese significa "tampone", o anche "memoria tampone" o "di transito" o "intermediaria") nel linguaggio informatico è inteso come una zona di memoria usata per compensare differenze di velocità nel trasferimento o nella trasmissione di dati o per velocizzare alcune operazioni. Sostenere in ambito giuridico che la tecnologia possa divenire "un utile volano di accesso alle informazioni e quindi uno strumento Buffer" implica auspicare che le innovazioni tecnologiche possano prestarsi quale collegamento e veicolo per implementare, favorire e velocizzare la gestione della Giustizia anche per il tramite di strumenti digitali più snelli e reattivi.</p>

Tools di valutazione della funzionalità degli UPP	36	La “funzionalità”, genericamente intesa, è la rispondenza di uno specifico elemento alla funzione cui è destinato, la sua attitudine a (per l'appunto) “funzionare”. Tra gli obiettivi del Progetto vi è anche quello di identificare e realizzare strumenti (traduzione italiana del termine anglosassone “ <i>tools</i> ”) al fine di valutare la capacità operativa e la rispondenza degli Uffici per il Processo agli scopi ed alle funzioni loro proprie.
Tools di valutazione della resilienza degli UPP	36	La “resilienza” è la capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, problematiche, avversità, eventi negativi. Tra gli obiettivi del Progetto vi è anche quello di identificare e realizzare strumenti (traduzione italiana del termine anglosassone “ <i>tools</i> ”) al fine di valutare la capacità degli Uffici per il Processo di far fronte a problematiche e difficoltà e la loro capacità reattiva nei confronti di tali eventi, genericamente intesi.
Workflow	40	Il termine <i>workflow</i> (termine anglosassone traducibile in italiano con “flusso di lavoro”) è utilizzato in ambito tecnologico per identificare il modello digitale di un processo attraverso la sua razionalizzazione e suddivisione in diverse attività (<i>task</i>) con l'obiettivo di ottimizzare le <i>performance</i> ed efficientare l'uso di risorse.

Hanno partecipato alla realizzazione del presente glossario:

Adv. Fabiana Félix Ferreira - Borsista di ricerca junior presso Università degli Studi di Camerino;

Avv. Federico Fratini, PhD - Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Camerino;

Avv. Gianna Giardini - Borsista di ricerca junior presso Università degli Studi di Camerino;

Dott. Alessio Gabriele Narducci - Borsista di ricerca junior presso Università degli Studi di Camerino;

Avv. Jacopo Saccomani, PhD - Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Camerino;

Avv. Gemma Talevi - Borsista di ricerca senior presso Università degli Studi di Camerino.